

RACCOLTA PROVINCIALE
DEGLI USI 2009

CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TRENTO

RACCOLTA PROVINCIALE DEGLI USI

2009

Approvata con Provvedimento della Giunta camerale
n. 63 di data 4 maggio 2009

© 2009 – Camera di Commercio I.A.A. Trento

Editore e redazione
Camera di Commercio I.A.A. di Trento
Via Calepina, 13 – 38100 Trento
tel. 0461 887111 – fax 0461 986356
e-mail: affari.istituzionali@tn.camcom.it
<http://www.tn.camcom.it>

Progetto grafico e impaginazione: Artimedia

*In copertina: Trento, Fiera di San Giuseppe in Via Belenzani, 19 marzo 1955
(Archivio storico CCIAA TN – Foto Rensi)*

PRESENTAZIONE

La Camera di Commercio IAA ha il piacere di presentare la nuova Raccolta degli usi vigenti nel territorio della provincia di Trento, aggiornata all'anno 2009 e approvata con Delibera di Giunta n. 63 del 4 maggio 2009 .

In conformità alle norme contenute nel Regio decreto n. 2011 del 1934, così come confermate dalla Legge n. 580 del 1993, e fedelmente allo schema predisposto dal Ministero dell'industria con circolare n. 1695/C del 2 luglio 1964, la presente Raccolta è il risultato di una qualificata attività di ricerca e revisione svolta con competenza e professionalità dalla Commissione provinciale per la revisione degli usi e da sei Comitati tecnici, incaricati dell'analisi di specifici settori oggetto della revisione.

La presente pubblicazione, che sostituisce quella elaborata nel 1985 e successivamente revisionata nel 1990, oltre a rappresentare un imprescindibile strumento di consultazione per giuristi, imprenditori e cittadini – come autonoma fonte di diritto nelle materie non disciplinate da leggi, regolamenti o contratti, o da questi espressamente richiamata – intende costituire un valido strumento di definizione dei rapporti economici in ambito provinciale, in virtù del ruolo di garante della regolazione e tutela del mercato, storica attribuzione dell'Ente camerale.

A Paolo Cordella, Presidente della Commissione provinciale, al Vice-presidente Pietro Chiaro, a tutti i membri della stessa e dei Comitati tecnici, ai componenti la Segreteria, nonché al personale camerale e non, che hanno reso possibile la pubblicazione di questa Raccolta, il più vivo e riconoscente ringraziamento da parte della Camera di Commercio di Trento, con l'auspicio che la stessa possa rappresentare un efficace strumento di lavoro e un valido aiuto per tutti i cittadini.

Il Presidente della Camera di Commercio I.A.A.
Adriano Dalpez

PREFAZIONE

La presente pubblicazione succede all'aggiornamento, operato nel 1990, alla Raccolta provinciale degli usi del 1985, e rappresenta la settima revisione in provincia susseguente alla Circolare del Ministero dell'industria e del commercio n. 1695/C del 2 luglio 1964 che ha regolato organicamente la materia. Essa concerne gli usi riconosciuti effettivamente sussistenti alla stregua dei criteri precisati nell'allegata nota metodologica, compilata dalla Segreteria sulla base dei principi e delle modalità operative sempre affermati e applicati dalla Commissione nel suo lavoro; nota infine esplicitamente approvata con opportune integrazioni dalla Commissione medesima.

L'importanza della Raccolta è data dalla manifesta utilità dell'evidenziazione e del raggruppamento secondo i diversi settori merceologici e di attività o istituti giuridici sia delle consuetudini normative (costituite da comportamenti uniformi e costanti – non contrari alla legge ma dalla legge richiamati o relativi a materie dalla legge non regolate – sorretti dalla convinzione di osservare così facendo delle prescrizioni giuridiche), sia degli usi negoziali e interpretativi (consistenti nelle pratiche generalizzate degli affari atte a valere come mezzi di integrazione ed interpretazione della volontà delle parti) venutisi ad affermare in provincia.

Ma tale importanza si pone soprattutto, ai fini della certezza del diritto, in relazione alla presunzione stabilita dalla legge di effettiva esistenza – salvo prova contraria – degli usi così pubblicati.

L'attività della Commissione provinciale (11 riunioni), coadiuvata ove possibile da quella degli appositi Comitati tecnici (15 riunioni), si è espletata nella valutazione, in rapporto alle proposte pervenute e sottoposte al suo esame, circa la reale sussistenza degli elementi costitutivi degli usi in base alle precise regole vigenti in proposito; elementi che devono essere rigorosamente accertati e la cui positiva dimostrazione non può essere surrogata da aspettative, esigenze e pretese di particolari gruppi e categorie.

Non sempre, nello svolgimento dei suoi compiti, la Commissione si è potuta avvalere dell'ausilio istruttorio dei Comitati tecnici; e ciò in conseguenza del disposto del D.L. 4 luglio 2006 n. 273 che ha vietato al riguardo l'utilizzazione dell'opera di rappresentanti di categorie aventi un diretto interesse nelle materie oggetto d'esame. Tuttavia, la costituzione e l'attività di tali Comitati hanno potuto aver luogo col ricorso ad esperti appartenenti a categorie di riconosciuta obiettività, competenza e autorità (enti pubblici, istituti di ricerca, mondo accademico, libere professioni) nei seguenti settori: "Compravendita e locazione di immobili", "Zootecnico", "Agroalimentare", "Silvicoltura", "Turistico-alberghiero", "Porfido" (materia quest'ultima di particolare rilievo nella nostra provincia e non inclusa nella precedente Raccolta).

Per quanto poi concerne il settore bancario e quello dei trasporti, un componente della Commissione stessa e un docente universitario hanno assunto e svolto l'incarico di effettuare una verifica – poi ovviamente sottoposta al vaglio della Commissione – in ordine alla reale situazione relativamente agli usi invasi, ovvero superati, e venuti meno, anche in rapporto all'intervento di

nuove normative in dette materie. La necessità di un rigoroso accertamento in ordine alla reale presenza dei requisiti propri degli usi ha talora impedito di accogliere proposte e richieste pur non prive di obiettivo interesse per rispondenza a concreti problemi e per teorica completezza e organicità, ma carenti dell'indispensabile supporto probatorio.

È stato perspicuamente sottolineato da taluno dei membri della Commissione il rischio della vana "fossilizzazione" di una Raccolta di usi che, restando ferma a vecchie risultanze e valutazioni, non tenga in debito conto nuove problematiche che si stanno affacciando, con l'emergere di nuovi bisogni, di nuove possibilità, e infine di nuovi comportamenti, anche in relazione all'evolversi delle tecniche e ai processi di trasformazione in atto nella vita economica e sociale.

L'osservazione merita certamente attenzione; ma per l'insopprimibile esigenza di una adeguata dimostrazione circa l'effettivo ricorrere degli elementi costitutivi degli usi o circa la ravvisabilità di intervenute desuetudini o del superamento legislativo di usi vigenti, non è dato affermare in alcun caso, senza idonei riscontri e coerenti valutazioni, la reale sopravvenienza di nuovi usi o il venir meno di usi già riconosciuti.

Riguardo a nuovi campi tecnologici non può essere poi obliata la necessità del decorso di tempi idonei per la pratica affermazione di indiscusse usanze; e va rilevato che vengono per lo più a prevalere, al riguardo, specifiche ed esplicite previsioni e pattuizioni che superano in concreto altri problemi ed esigenze.

Proprio prendendo atto del valore di questi principi, e considerando le loro implicazioni, gli stessi proponenti hanno in molti casi consapevolmente rinunciato alle loro iniziali richieste.

Comunque, procedendo in ottemperanza alle prescritte regole, dopo congruo esame, la Commissione ha ritenuto superati (in particolare per effetto di innovazioni legislative) alcuni usi precedentemente accertati, ed ha riconosciuto la sussistenza di numerosi nuovi usi, che hanno quindi preso posto in questa Raccolta accanto a quelli già inclusi nella Raccolta precedente non venuti a cadere.

Un vivo ringraziamento per il valido assolvimento dei loro impegnativi compiti va rivolto al Vice-presidente Pietro Chiaro e a tutti i componenti della Commissione provinciale e dei Comitati tecnici nonché alle persone che hanno svolto diretta opera di verifica nelle materie ad esse specificatamente assegnate. Un particolare riconoscimento per il loro davvero prezioso, puntuale e costante contributo tecnico, va infine reso al Segretario Alberto Olivo e ai componenti dell'ufficio di Segreteria Luca Trentinaglia, Luisa Brighenti e Andrea Tomasi, che con la loro competente, instancabile attività hanno fornito un fondamentale supporto alle operazioni della Commissione.

Il Presidente della Commissione provinciale
Paolo Cordella

LEGISLAZIONE IN MATERIA DI USI E CONSUETUDINI

Gli usi normativi, fonte terziaria di diritto, si formano tramite la ripetizione costante di un comportamento (elemento oggettivo) associato alla convinzione, da parte dei consociati, di osservare una condotta avente valore giuridico (elemento soggettivo o psicologico).

Il compito di accertare e revisionare periodicamente gli usi e le consuetudini, collegati alle attività economiche e commerciali, venne attribuito alle Camere di Commercio con Legge del 20 marzo 1910, n. 121 e poi successivamente ribadito dal Regio Decreto del 19 febbraio del 1911, n. 245.

Le Camere di Commercio furono così investite del compito istituzionale di compilare e rivedere periodicamente le Raccolte degli usi e di rilasciare certificati su tale materia, indicando le deliberazioni camerali in cui le singole consuetudini venivano accertate.

La Legge del 27 gennaio 1947, n. 152 (modificata con Legge 13 marzo 1950, n. 115), riconobbe ad una Commissione istituita presso il Ministero dell'industria e del commercio, la competenza ad accertare gli usi generali, disponendone la revisione e l'aggiornamento periodico almeno ogni 5 anni.

Per armonizzare le attività delle singole Camere con quella della Commissione permanente, venne poi approntato uno schema di Raccolta provinciale degli usi e uno schema di norme organiche per la revisione quinquennale, inseriti nella Circolare del 2 luglio 1964, n. 1695/c.

In ottemperanza alle disposizioni citate, e per soddisfare il ruolo di garanzia e controllo del mercato previsto dalla Legge 29 dicembre 1993, n. 580, la Camera di Commercio di Trento ha provveduto alla revisione della Raccolta degli usi per la provincia di Trento nell'anno 2009.

Di particolare rilievo, ai fini del corretto svolgimento dei lavori, l'osservanza delle disposizioni inserite all'interno del Decreto Legge del 4 luglio 2006, n. 223 ("Decreto Bersani"), convertito con Legge n. 248 del 4 agosto 2006, il quale prevede che "dei Comitati tecnici istituiti presso le Camere di Commercio per la rilevazione degli usi commerciali non possono far parte i rappresentanti di categorie aventi interesse diretto nella specifica materia oggetto di rilevazione".

Principali riferimenti normativi:

L. 20 marzo 1910 n. 121	Riordinamento delle Camere di commercio e arti del Regno;
R.D. 19 febbraio 1911 n. 245	Regolamento per l'attuazione della legge 20 marzo 1910, n. 121 sull'ordinamento delle Camere di commercio ed industria;
R.D. 20 novembre 1934 n. 2011	Approvazione del testo unico delle leggi sui Consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa;
D.L. 27 gennaio 1947 n. 152	Norme per la raccolta degli usi generali del commercio;
L. 13 marzo 1950 n. 115	Modificazioni del Decreto Legislativo 27 gennaio 1947, n. 152 concernente norme per la raccolta degli usi generali del commercio;
Circolare 2 luglio 1964 n. 1695/c	Circolare per la revisione quinquennale delle Raccolte provinciali degli usi anno 1965;
Circolare 12 ottobre 1964 n. 1724	Circolare per la revisione quinquennale delle Raccolte provinciali degli usi anno 1965;
Circolare 4 giugno 1965 n. 1772/c	Raccolte provinciali degli usi;
Circolare 6 aprile 1968 n. 1971	Revisione quinquennale delle Raccolte provinciali degli usi anno 1970;
Circolare 27 maggio 1977 n. 2606/c	Diffusione degli usi locali a livello regionale;
Circolare 21 agosto 1978 n. 2678/c	Revisione quinquennale delle Raccolte provinciali degli usi anno 1980;
Circolare 31 ottobre 1983 n. 2986/c	Revisione quinquennale delle Raccolte provinciali degli usi anno 1985;
Circolare 25 luglio 1986 n. 3110/c	Revisione quinquennale delle Raccolte provinciali degli usi anno 1985 – usi comuni regionali;

Raccolta provinciale degli usi

Circolare 30 luglio 1986 n. 3118/c	Adeguamento misura gettoni di presenza;
Circolare 3 luglio 1990 n. 3217/c	Revisione quinquennale delle Raccolte provinciali degli usi anno 1990;
Circolare 7 novembre 1990 n. 3225/c	Revisione quinquennale delle Raccolte provinciali degli usi anno 1990;
Circolare 8 agosto 1991 n. 3250/c	Adeguamento misura gettoni di presenza;
L. 29 dicembre 1993, n.580	Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
Circolare 13 marzo 2000 n. 3481/c	Revisione quinquennale delle Raccolte provinciali degli usi anno 2000;
Lettera 6 marzo 2001 n. 503323	Comitato consultivo nazionale per la revisione delle Raccolte provinciali degli usi. Predisposizioni lavori preparatori;
Lettera 11 luglio 2002 n. 508601	Revisione usi 2000;
Circolare 15 settembre 2006 n.35	Decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito in legge alla 4 agosto 2006, n. 248 articolo 29 "contenimento spesa per commissioni ed altri organismi";
D.L. 4 luglio 2006 n.223 (Decreto Bersani) convertito in legge 4 agosto 2006 n. 248	Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale;
Statuto della Camera di Commercio IAA di Trento	Delibera di Consiglio camerale del 31 marzo 2008 n. 3.

NOTA CRONOLOGICA SULLE RACCOLTE E REVISIONI DEGLI USI VIGENTI IN PROVINCIA DI TRENTO

28 dicembre 1934	Approvazione della prima Raccolta degli usi avente per oggetto i settori del bestiame, del commercio della foglia di gelso, dei semi-bachi e bozzoli, del legname da opera, del commercio di uve, mosti e vini;
30 giugno 1947	Accertamento degli usi nel settore delle locazioni di immobili nella città di Trento;
13 luglio 1949	Accertamento delle tariffe di mediazione.

Successivamente si ebbero le seguenti revisioni:

29 settembre 1949	Revisione degli usi nel settore del commercio del legname da opera;
17 ottobre 1949	Revisione degli usi nel settore del commercio della foglia da gelso, del seme-bachi e bozzoli;
12 dicembre 1949	Revisione degli usi nel settore del commercio di uve, mosti e vini;
10 marzo 1950	Revisione degli usi nel settore del commercio del bestiame;
30 agosto 1960	Revisione degli usi nel settore del commercio di uve, mosti e vini;
24 luglio 1962	Revisione degli usi nel settore del commercio di bestiame.

A seguito della Circolare n. 1695/c del 2 luglio 1964 del Ministero dell'industria e del commercio, si ebbero le seguenti Revisioni generali e Aggiornamenti:

- Raccolta provinciale degli usi anno 1965 (Delibera n. 547, del 6 dicembre 1965);

- Raccolta provinciale degli usi anno 1970 (Delibera n. 347, del 13 luglio 1970);

- Raccolta provinciale degli usi anno 1975 (Delibera n. 370, del 26 novembre 1975);

- Raccolta provinciale degli usi anno 1980 (Delibera n. 129, del 28 ottobre 1980);

- Raccolta provinciale degli usi anno 1985 (Delibera n. 225, del 28 aprile 1986);

- Aggiornamento della Raccolta provinciale degli usi anno 1985 – Revisione anno 1990 (Delibera n. 429, del 6 luglio 1992);

- Raccolta provinciale degli usi anno 2009 (Delibera n. 63, del 4 maggio 2009).

NOTA METODOLOGICA

La Commissione provinciale usi ha inteso fin dall'inizio dare ai propri lavori un'impostazione metodologica tale da rendere il più possibile lineare ed omogenea la complessa attività da svolgere, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

A tal fine si è preliminarmente ritenuto utile fornire a tutti i componenti opportuna documentazione circa la definizione di usi, i requisiti richiesti per l'accertamento dell'esistenza degli usi vigenti e per l'introduzione di nuovi usi a livello locale, la procedura di revisione (disciplinata, *in primis*, ancora dalla Circolare del Ministero dell'industria e del commercio n. 1695/C del 21 luglio 1964) e i relativi tempi, attraverso la predisposizione di uno scadenziario dei lavori.

Il Presidente, il Vice-presidente e il Segretario hanno poi a più riprese sottolineato l'importanza e la delicatezza dell'operazione di revisione, fornendo precise indicazioni, in particolare, per quanto concerne i presupposti per il riconoscimento dell'esistenza degli usi e del loro radicamento a livello locale, che devono essere adeguatamente dimostrati e provati.

In particolare, è stato posto in evidenza come gli usi debbano fare riferimento a comportamenti ripetuti, costanti e uniformi, sufficientemente consolidati, che abbiano carattere oggettivo, adottati per un lungo periodo di tempo dalla collettività, nella convinzione del loro valore prescrittivo, alla stregua di norme giuridiche obbligatorie. Ciò per evitare di sovrapporre alla mera rilevazione il convincimento o l'auspicio soggettivo della convenienza e/o desiderabilità di un uso.

Per l'impostazione dei propri lavori la Commissione provinciale ha avuto come riferimento principale la circolare ministeriale sopraccitata e, in particolare, le indicazioni metodologiche che la stessa fornisce e che prevedono una verifica e valutazione della coerenza e corrispondenza delle proposte pervenute rispetto agli usi in atto, attraverso la costituzione, ove possibile, di Comitati tecnici e, in ogni caso, acquisendo elementi di prova, anche presso organizzazioni controinteressate o aventi interessi contrapposti nella specifica materia oggetto della rilevazione. In tal senso si fa riferimento ai seguenti articoli:

- art. 6: " motivate e documentate osservazioni e proposte di modificazione o di integrazione degli usi contenuti nella Raccolta predetta al fine di rispecchiare più compiutamente la realtà";
- art. 7, comma 4: "Nella circostanza è indispensabile illustrare anche il significato giuridico e il valore effettivo dell'uso, al fine di evitare, nella maniera più assoluta, che ogni sorta di aspettative e, addirittura, di pretese di determinate categorie, possano essere inserite nella "Raccolta degli usi";
- art. 21: richieste "sufficientemente documentate e che per gli usi da accertare siano state fornite serie prove di esistenza".

Di conseguenza, solo nel momento in cui alla proposta, alla luce di elementi oggettivi probatori, è emerso corrispondere un uso effettivo e consolidato, la Commissione ha proceduto all'adeguamento del testo vigente della Rac-

colta o alla nuova formulazione, in modo tale che l'uso potesse costituire una fonte normativa chiara ed inequivoca.

La Commissione ha inoltre svolto una attenta verifica circa la legittimità degli usi (che non possono essere *contra legem*), presenti nella vigente Raccolta, posto che la sopravvenienza di una disciplina legislativa in senso difforme, contrastante o del tutto coincidente comporta il venir meno dell'uso stesso e quindi ne rende opportuno lo stralcio.

Pertanto e ulteriormente alla pubblicizzazione della vigente raccolta curata ai sensi di legge dalla Camera di Commercio in sede di avvio della procedura di revisione, la Commissione ha dato la maggiore diffusione possibile all'attuale Raccolta e alle nuove proposte a tutti i soggetti potenzialmente interessati (ivi compresi anche quelli con interessi contrastanti) o comunque potenzialmente a conoscenza del merito delle questioni sollevate e ciò nell'intero corso del suo mandato.

Parimenti, allo scopo di analizzare compiutamente le proposte avanzate, ove si siano potuti individuare soggetti competenti e qualificati, con esperienze dirette nel settore oggetto di analisi e/o rilevazione, che non incorressero nel divieto posto dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223 – "Decreto Bersani" (secondo il quale non possono far parte dei citati Comitati tecnici i rappresentanti di categorie aventi interesse diretto nella specifica materia oggetto di rilevazione), si è proceduto alla costituzione di Comitati tecnici.

Si è quindi acquisita la disponibilità di tecnici e professionisti, appartenenti alla Provincia autonoma di Trento, ad altri enti pubblici e/o istituti di ricerca come, ad esempio, la Fondazione E. Mach, già Istituto agrario di San Michele all'Adige, l'Istituto per la valorizzazione del legno e delle specie arboree - IVALSA del CNR), nonché al mondo accademico (Università di Trento e Trieste) e alle libere professioni (es. Notai, Dottori commercialisti, Medici veterinari).

La Commissione ha costituito sei Comitati tecnici per i settori compravendita e locazione di immobili, zootecnico, agroalimentare, silvicoltura, turistico-alberghiero, porfido, di cui i primi cinque riferiti a settori già disciplinati nella vigente Raccolta e il sesto collegato alla proposta di inserimento nella Raccolta di nuovi usi nel settore del porfido.

Inoltre, la stessa Commissione, per alcuni settori in cui ha riscontrato l'intervento di nuove norme in contrasto con la disciplina degli usi vigenti, ha proceduto – in assenza di proposte e/o segnalazioni specifiche e tenuto conto dei vincoli imposti dal "Decreto Bersani" alla costituzione di Comitati tecnici – a incaricare un componente della Commissione stessa e un docente universitario a svolgere una attenta verifica degli usi esistenti, nel caso specifico nel settore bancario e dei trasporti.

In taluni casi, infine, non è stato possibile procedere alla costituzione dei Comitati tecnici per mancanza dei presupposti citati e non sono pervenute, da parte di soggetti diversi dai proponenti, osservazioni e valutazioni in merito alla sussistenza dell'uso oggetto di esame. In queste situazioni la Commissione ha ritenuto di non poter procedere al riconoscimento della sussistenza dell'uso a ciò non bastando la plausibilità e l'organicità della proposta presentata. Più in generale, la Commissione – nella consapevolezza che non

sempre è sufficiente e risolutivo il solo riferimento alla definizione di uso e ai requisiti alla base della sua esistenza – ha, nel corso del dibattito interno, individuato ed applicato una serie di criteri di valutazione che potessero fungere da linee guida e da “elementi indiziari”, integrativi rispetto al canone principale, a supporto dell’*iter* logico-motivazionale, specie laddove vi fossero obiettive difficoltà nell’individuazione del necessario substrato probatorio. La Commissione – allo scopo di valutare la sussistenza o, in negativo, l’insussistenza di un uso su base locale – ha fatto quindi ricorso a tali elementi, anche in combinazione fra di loro, sottolineando:

- che le proposte riportanti una disciplina estremamente analitica e di dettaglio, tanto più se coinvolgente aspetti di particolare delicatezza attinenti a profili di responsabilità e affini, vanno più attentamente esaminate considerata la natura sostanziale dell’uso, essendo essa quella di un fatto che – in presenza di determinate condizioni – assume valore normativo; tali proposte appaiono piuttosto riconducibili ad ipotesi di regolamentazione pattizia, sotto tale profilo eventualmente pertinenti in sede di predisposizione di contratti – tipo o discipline similari;
- che prassi formalizzate in sedi/fonti di livello nazionale o comunque ultraprovinciale (o anche se la proposta di formalizzazione venga da organismi nazionali) non necessariamente sono “vissute” come usi nell’ambito locale che è proprio delle norme consuetudinarie “cristallizzate” nella Raccolta degli usi;
- che in settori o comparti, caratterizzati da una diffusa regolamentazione, sia sul piano normativo che contrattuale, difficilmente trovano applicazione disposizioni di natura consuetudinaria (in tal caso si giustifica un approccio estremamente prudente nel riconoscere valore di uso a semplici “pratiche”, anche se diffuse);
- che vi può essere spazio, per quanto residuale, nella Raccolta usi, per prassi che, senza aggiungere nulla in termini sostanziali, abbiano meramente la funzione di meglio specificare la portata di una disposizione normativa (cosiddetti “usi interpretativi”).

COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA REVISIONE DEGLI USI

Nominata con Determina del Segretario generale n. 162 del 15 novembre 2007 e integrata con Determina del Segretario generale n. 57 dell'1 ottobre 2008

Presidenza

Presidente	Paolo Cordella
Vice-presidente	Pietro Chiaro

In rappresentanza delle categorie agricole:

Componenti effettivi:	Danilo Merz Franco de Pilati
Sostituti:	Ezio D'Andrea Benno Endrizzi

In rappresentanza delle categorie artigiane:

Componenti effettivi:	Nicola Berardi Franco Grasselli Walter Marzari
Sostituto	Mauro Gabos

In rappresentanza delle categorie industriali:

Componenti effettivi:	Paolo Angheben Eduard Martinelli
Sostituto	Roberto Curcu

In rappresentanza delle categorie commerciali:

Componenti effettivi:	Franco De Pedri Giuseppe Tomasoni
Sostituti:	Massimo Piffer Massimo Gallo

In rappresentanza del settore turismo:

Componenti effettivi:	Italo Craffonara Carlo Fiaschetti
Sostituti:	Davide Cardella Gianpaolo Marcelis

In rappresentanza del settore creditizio:

Componente effettivo: Paolo Cristoforetti

Sostituto: Michela Zanolli

In rappresentanza dei consumatori:

Componente effettivo: Katuscia Furlani

Sostituto: Paolo Cunego

In rappresentanza dell'Ordine degli avvocati:

Componenti effettivi: Carlo Bertamini

Alessandro Caumo

Sostituti: Elisabetta Peterlongo

Eugenio Traversa

Segreteria:

Segretario: Alberto Olivo

Segretario supplente: Luca Trentinaglia

COMITATI TECNICI

Nominati con Determina del Segretario generale n. 66 del 17 aprile 2008

Presidenza

Presidente: Paolo Cordella
Vice-presidente: Pietro Chiaro

Segreteria

Segretario: Alberto Olivo
Segretario supplente: Luca Trentinaglia

Comitato tecnico per la compravendita e locazione di immobili

Componenti effettivi: Andrea Fattinger
Luca Fontanari
Flavio Narciso
Sostituti: Santo Bonfiglio
Arturo Mazzacca

Comitato tecnico per il settore zootecnico

Componenti effettivi: Alberto Aloisi
Enzo Fumanelli
Pietro Molfetta
Sostituto: Emilio Zamboni

Comitato tecnico per il settore agroalimentare

Componenti effettivi: Gastone Dallago
Luciano Fruet
Luciano Groff

Comitato tecnico per il settore della silvicoltura

Componenti effettivi: Giovanni Delladio
Francesco Dellagiacoma
Michelangelo Morandini
Enrico Tonezzer

Comitato tecnico per il settore turistico-alberghiero

Componenti effettivi: Marco Angeli
Vittorio Barbieri
Antonella Rovri
Alceste Santuari
Francesca Tabarelli de Fatis

Comitato tecnico per il settore porfido

Nominato con Determina del Segretario generale n. 136 dell'1 ottobre 2008

Componenti effettivi: Giorgio Cacciaguerra
Eugenio Castelli
Fiorino Filippi
Giuseppe Gorfer
Alessandro Tomasi
Maurice Vuillermin

Sostituto: Carlo Filz

INDICE

Presentazione	p.	5
Prefazione	»	6
Legislazione in materia di usi e consuetudini	»	8
Nota cronologica sulle raccolte e revisioni degli usi vigenti in provincia di Trento	»	11
Nota metodologica	»	13
Commissione provinciale per la revisione degli usi	»	16
Comitati tecnici	»	18
TITOLO I – USI RICORRENTI NELLE CONTRATTAZIONI IN GENERE	»	25
Cap. 1: Qualifiche	»	26
Cap. 2: Denominazioni	»	26
Cap. 3: Clausole principali	»	26
Cap. 4: Mediazioni in genere	»	26
Cap. 5: Provvigioni e sconti	»	27
Cap. 6: Termini	»	27
Cap. 7: Contratti in fiera e in borsa merci	»	27
TITOLO II – COMUNIONI TACITE FAMILIARI	»	29
Cap. 1: Generalità	»	30
Cap. 2: Organizzazione	»	30
Cap. 3: Patrimonio e sua divisione	»	30
Cap. 4: Diritti e doveri dei partecipanti	»	30
Cap. 5: Recesso, scioglimento e allontanamento	»	30
TITOLO III – COMPRAVENDITA E LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI	»	31
Cap. 1: Compravendita	»	32
Cap. 2: Locazione	»	32
TITOLO IV – COMPRAVENDITA AFFITTO E CONDUZIONE DI FONDI RUSTICI	»	35
Cap. 1: Compravendita di fondi rustici	»	36
Cap. 2: Affitto di fondi rustici	»	36
Cap. 3: Conduzione a mezzadria	»	36
Cap. 4: Conduzione a colonia parziaria o in compartecipazione	»	36
Cap. 5: Conduzione a colonia miglioritaria	»	36
Cap. 6: Conduzione in enfiteusi	»	36
Cap. 7: Altre forme di conduzione	»	36

TITOLO V – COMPRAVENDITA DI PRODOTTI	» 37
Cap. 1: Prodotti della zootecnia	» 38
a) BOVINI DA VITA, DA LATTE, DA MACELLO	» 38
b) EQUINI	» 38
c) SUINI	» 38
d) OVINI E CAPRINI	» 38
e) ANIMALI DA CORTILE	» 48
Cap. 2: Prodotti dell'agricoltura	» 49
a) FRUMENTO	» 49
b) GRANOTURCO	» 49
c) RISO	» 49
d) CEREALI MINORI	» 49
e) PATATE	» 49
f) ORTAGGI	» 49
g) UVA E MOSTO	» 49
h) OLIVE	» 53
i) AGRUMI	» 53
l) FRUTTA FRESCA	» 53
m) FRUTTA SECCA	» 56
n) ERBE, SEMENTI E FORAGGI	» 56
o) FIORI E PIANTE ORNAMENTALI	» 56
p) PIANTE DA VIVAIO E DA TRAPIANTO	» 56
q) PIANTE OFFICINALI E COLONIALI	» 56
r) DROGHE E SPEZIE	» 56
Cap. 3: Prodotti della silvicoltura	» 56
a) LEGNA DA ARDERE	» 56
b) CARBONE VEGETALE	» 57
c) LEGNAME GREZZO	» 57
d) SUGHERO, ECC.	» 71
Cap. 4: Prodotti della caccia e della pesca	» 71
a) PESCE FRESCO E CONGELATO	» 71
b) CACCIAGIONE	» 71
c) PELLI DI PELLICCERIA	» 71
Cap. 5: Prodotti delle industrie estrattive	» 71
a) MINERALI METALLIFERI	» 71
b) MINERALI NON METALLIFERI	» 71
Cap. 6: Prodotti delle industrie alimentari	» 78
a) RISO BRILLATO	» 78
b) FARINA, SEMOLA E SOTTOPRODOTTI DELLA MACINAZIONE	» 78
c) PASTE	» 78
d) PRODOTTI DELLA PANETTERIA	» 79
e) ZUCCHERO E PRODOTTI DOLCIARI	» 79
f) CARNI FRESCHE, CONGELATE PREPARATE E FRATTAGLIE	» 79
g) PESCI PREPARATI	» 79
h) PRODOTTI SURGELATI	» 79
i) CONSERVE ALIMENTARI	» 79
l) LATTE E DERIVATI	» 79
m) OLIO DI OLIVA	» 79
n) OLII E GRASSI VEGETALI PER USI ALIMENTARI E INDUSTRIALI	» 79

o) OLII E GRASSI ANIMALI PER USI ALIMENTARI E INDUSTRIALI	» 79
p) PELLI GREZZE E RESIDUI DELLA MACELLAZIONE	» 79
q) VINI E VERMUT	» 79
r) ALCOOL E LIQUORI	» 83
s) BIRRA	» 83
t) ACQUE MINERALI, GASSOSE E GHIACCIO	» 83
Cap. 7: Prodotti dell'industria del tabacco	» 84
a) TABACCHI LAVORATI	» 84
Cap. 8: Prodotti dell'industria delle pelli	» 84
a) PELLI CONCIATE	» 84
b) LAVORI IN PELLE E CUIOIO	» 84
Cap. 9: Prodotti delle industrie tessili	» 84
a) FILATI DI COTONE, LANA, SETA, ECC.	» 84
b) TESSUTI DI COTONE, LANA, SETA, ECC.	» 84
c) MAGLIERIA	» 84
d) CORDAMI	» 84
Cap. 10: Prodotti delle industrie dell'abbigliamento e dell'arredamento	» 84
a) CAPPELLI	» 84
b) VESTITI E BIANCHERIA	» 84
c) CALZATURE	» 84
d) GUANTI, OMBRELLI E ACCESSORI	» 84
Cap. 11: Prodotti delle industrie del legno	» 85
a) LEGNO COMUNE	» 85
b) COMPENSATI	» 85
c) MOBILI E INFISSI	» 85
d) CARRI DA STRADA	» 85
e) LAVORI IN SUGHERO	» 85
Cap. 12: Prodotti delle industrie della carta, poligrafiche e fotofonocinematografiche	» 85
a) CARTA E CARTONI	» 85
b) PRODOTTI TIPOGRAFICI	» 85
c) FONOGRAFI, APPARECCHI FOTOGRAFICI	» 85
Cap. 13: Prodotti delle industrie metallurgiche	» 85
a) GHISA, FERRI, ACCIAI, ECC.	» 85
b) ALLUMINIO E LE SUE LEGHE	» 85
c) RAME E LE SUE LEGHE	» 85
d) ARGENTO, ORO, PLATINO E ALTRI METALLI PREZIOSI	» 85
e) ALTRI METALLI	» 85
f) ROTTAMI DI METALLI VARI	» 86
Cap. 14: Prodotti delle industrie meccaniche	» 86
a) MACCHINE E APPARECCHI DIVERSI	» 86
b) MEZZI DI TRASPORTO	» 86
Cap. 15: Prodotti delle industrie della trasformazione dei minerali non metalliferi	» 86
a) PERLE, GEMME E PIETRE PREZIOSE, NATURALI E SINTETICHE	» 86
b) MARMO, PIETRE E ALABASTRO LAVORATO	» 86
c) CALCE, CEMENTI E GESSO	» 86
d) MATERIALE DA COSTRUZIONE	» 86

e) PORCELLANE, MAIOLICHE E TERRAGLIE	» 86
f) LAVORI DI VETRO E CRISTALLO	» 87
Cap. 16: Prodotti delle industrie chimiche	» 87
a) CONCIMI CHIMICI	» 87
b) ANTICRITTOGAMICI	» 87
c) SAPONI, GLICERINA, PROFUMERIA	» 87
d) PRODOTTI FARMACEUTICI	» 87
e) COLORI E VERNICI	» 87
f) MATERIE PLASTICHE	» 87
g) DERIVATI DALLA DISTILLAZIONE DEL PETROLIO E DEL CARBONE	» 87
h) GAS COMPRESSI, LIQUEFATTI E SCIOLTI IN BOMBOLE	» 87
Cap. 17: Prodotti delle industrie della gomma elastica	» 87
a) PNEUMATICI E ALTRI LAVORI	» 87
Cap. 18: Prodotti di industrie varie	» 87
a) LAMPADE E CAVI ELETTRICI	» 87
b) STRUMENTI MUSICALI	» 87
c) STRACCI	» 87
TITOLO VI – CREDITO, ASSICURAZIONI, BORSE VALORI	» 89
Cap. 1: Usi bancari	» 90
Cap. 2: Usi delle assicurazioni	» 91
Cap. 3: Usi delle borse valori	» 91
TITOLO VII – ALTRI USI	» 93
Cap. 1: Prestazioni varie d’opera e di servizi	» 94
Cap. 2: Usi marittimi	» 95
Cap. 3: Usi nei trasporti terrestri	» 96
Cap. 4: Usi nei trasporti aerei	» 98
Cap. 5: Usi nella cinematografia	» 98
Cap. 6: Locazione finanziaria mobiliare (<i>leasing</i>)	» 98
Cap. 7: Scambio di manodopera tra piccoli imprenditori agricoli	» 100
TABELLA RIASSUNTIVA DELLE PERCENTUALI DI MEDIAZIONE	» 101
INDICE ANALITICO	» 105

1.
USI RICORRENTI NELLE CONTRATTAZIONI
IN GENERE

Cap. 1. Qualifiche

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

Cap. 2. Denominazioni

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

Cap. 3. Clausole principali

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

Cap. 4. Mediazioni in genere

Art. 1 – Pagamento della provvigione

La provvigione spetta al mediatore soltanto quando la contrattazione sia definitivamente compiuta e l'affare concluso.

Quando, per la validità del contratto, è richiesto per legge l'atto scritto, la provvigione che compete al mediatore è dovuta solamente dopo la sottoscrizione da parte dei contraenti del compromesso o del contratto definitivo ove manchi il compromesso.

Resta comunque inteso che va riconosciuto il diritto del mediatore alla provvigione, anche se al compromesso scritto non fa seguito il contratto definitivo.

Art. 2 – Rimborso spese

Le provvigioni dovute al mediatore si intendono comprensive delle spese eventualmente sostenute.

Il mediatore non ha diritto al rimborso delle spese, qualunque sia stato l'esito del suo intervento, fatta eccezione per le spese in precedenza specificamente ordinate dalla parte.

Art. 3 – Pluralità di mediatori

In caso di pluralità di mediatori, la provvigione, unica, va divisa in parti uguali fra gli stessi.

Art. 4 – Corresponsione della provvigione

L'obbligo di corrispondere la provvigione non è mai solidale tra le parti contraenti.

Art. 5 – Accordi tra le parti

La parte che, prima dell'inizio delle trattative, ha dichiarato al mediatore di non volersi obbligare a corrispondere la provvigione e che dallo stesso abbia ottenuto il consenso scritto, non è tenuta a pagare la provvigione stessa.

Perché la provvigione di ambedue le parti contraenti sia accollata ad una sola di esse, occorre un espresso patto fra le parti interessate.

Art. 6 – Provvigione nelle permutate

Nelle permutate, la provvigione si calcola:

- a. per gli immobili: sul bene di maggior valore;
- b. per il bestiame: sulla somma dei valori dei singoli capi permutati.

Cap. 5. Provvigioni e sconti

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

Cap. 6. Termini

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

Cap. 7. Contratti in fiera e in borsa merci

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

2.

COMUNIONI TACITE FAMILIARI

Cap. 1. Generalità

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

Cap. 2. Organizzazione

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

Cap. 3. Patrimonio e sua divisione

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

Cap. 4. Diritti e doveri dei partecipanti

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

Cap. 5. Recesso, scioglimento e allontanamento

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

3.

COMPRAVENDITA E LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI

Cap. 1. Compravendita

Art. 1 – Mediazione

La provvigione per la mediazione nella compravendita di fabbricati urbani è del 2% per parte sul prezzo pattuito.

Cap. 2. Locazione

Art. 1 – Durata del contratto - disdetta

Per le camere ammobiliate con pigione commisurata a mese, la durata del contratto di locazione è di un mese e la disdetta è da comunicare entro i primi otto giorni del mese.

Art. 2 – Pagamento della pigione

Per le case senza arredamento di mobili, il pagamento della pigione viene effettuato mensilmente in via anticipata, con tolleranza di cinque giorni.

Per i locali adibiti all'esercizio di una professione, di una industria, di un commercio o di una attività artigianale, il pagamento della pigione viene effettuato trimestralmente in via anticipata.

Per le camere ammobiliate la pigione si paga a mese anticipato.

Art. 3 – Manutenzione, pulitura dei camini, focolari, stufe e impianti di riscaldamento.

Il locatore provvede alla pulitura dei camini e degli impianti di riscaldamento centrale, nonché alle necessità di piccola manutenzione di questi ultimi, ripartendone la spesa fra gli inquilini. La pulitura dei focolari, delle stufe e del termosifone autonomo è a carico del conduttore. Se è eseguita dal locatore, egli ha diritto di rivalsa delle spese relative.

Art. 4 – Cucina economica

In quanto l'appartamento sia dotato di cucina economica non è dovuto alcun particolare compenso.

Art. 5 – Pulizia e illuminazione

La pulizia ordinaria delle parti della casa di uso comune (atri, cortile, scale) è fatta a cura degli inquilini.

Se è fatta dal locatore, la relativa spesa è ripartita equamente fra gli inquilini.

Il locatore provvede alle spese di illuminazione delle scale e dei locali di uso comune. Il relativo importo è ripartito equamente fra gli inquilini.

Art. 6 – Restituzione dei locali

Al termine della locazione il conduttore è tenuto:

- a. a riconsegnare l'appartamento pulito con le chiavi e le loro eventuali riproduzioni;
- b. a riconsegnare i locali nello stesso stato in cui sono stati locati, salvo il degrado d'uso.

Art. 7 – Visita dei locali

Ricevuta o data la disdetta, l'inquilino deve lasciare visitare, in seguito a preavviso, tutti i locali in qualsiasi giorno e nelle ore diurne da lui indicate e, se trattasi di locali di esercizio, durante le ore di lavoro, a chiunque, accompagnato dal locatore o da persona da lui incaricata, intenda visitarli.

Tale obbligo incombe all'inquilino, indipendentemente dalla disdetta, anche quando il proprietario abbia la necessità o il legittimo interesse di verificare lo stato di conservazione e l'uso dell'alloggio.

Art. 8 – Appartamenti e locali di abitazione arredati concessi in locazione per la villeggiatura

Il canone pattuito generalmente, salvo diversa indicazione, comprende l'affitto dell'appartamento, il riscaldamento, la luce e il posto macchina.

L'arredamento non comprende la biancheria.

Art. 9 – Mediazione per la locazione di immobili urbani vuoti ad uso abitazione

La provvigione per la mediazione nella locazione di beni immobili urbani ad uso abitazione è di un dodicesimo per parte sul canone annuo.

Art. 10 – Mediazione per la locazione di immobili urbani vuoti ad uso aziende commerciali, industriali, artigiane, ecc.

La provvigione per la mediazione nella locazione di beni immobili urbani ad uso aziende commerciali, industriali, artigiane ecc. è di un dodicesimo per parte sul canone annuo.

4.
**COMPRAVENDITA AFFITTO E CONDUZIONE
DI FONDI RUSTICI**

Cap. 1. Compravendita di fondi rustici

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

Cap. 2. Affitto di fondi rustici

Art. 1 – Mediazione

La provvigione per la mediazione nell'affitto di fondi rustici è del 3% sul canone annuo per parte.

Cap. 3. Conduzione a mezzadria

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

Cap. 4. Conduzione a colonia parziaria o in compartecipazione

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

Cap. 5. Conduzione a colonia miglioritaria

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

Cap. 6. Conduzione in enfiteusi

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

Cap. 7. Altre forme di conduzione

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

5.

COMPRAVENDITA DI PRODOTTI

Cap. 1. Prodotti della zootecnia

- a) *BOVINI DA VITA, DA LATTE, DA MACELLO*
- b) *EQUINI*
- c) *SUINI*
- d) *OVINI E CAPRINI*

Art. 1 – Contrattazioni

Le contrattazioni vengono effettuate normalmente a voce.

Art. 2 – Conclusione del contratto

Il contratto si ritiene concluso quando, raggiunto l'accordo sul prezzo, i contraenti esprimono il loro consenso con una stretta di mano o con chiare parole di assenso ("fatto", "va bene" e simili o – se in asta – "accetto").

Art. 3 – Termine ex-art. 1521 c.c.

Il termine di cui all'art. 1521 c.c., 2° comma, è di giorni otto.

Le spese di restituzione dell'animale, nell'ipotesi di prova che abbia dato esito negativo, sono a carico del compratore.

Art. 4 – Oggetto del contratto

Oggetto del contratto sono animali da vita, cioè destinati all'allevamento, alla riproduzione, al lavoro, alla fornitura del latte e della lana e all'ingrasso.

Secondo le finalità d'uso il bestiame suddetto si divide in:

ANIMALI DA ALLEVAMENTO: sono principalmente giovani animali non ancora maturi per la riproduzione (allievi);

ANIMALI DA RIPRODUZIONE: sono quelli che, trovandosi nell'età adatta per la funzione riproduttiva, sono acquistati per essere destinati particolarmente a questo scopo.

Animali da riproduzione sono:

BOVINI - torello (dai 12 mesi fino alla prima rotta, purché approvato ai sensi di legge);
- toro (dopo la prima rotta, purché approvato a sensi di legge);
- manzetta (sopranna sino alla prima rotta);
- manza (sino alla seconda rotta, non gravida);
- manza piena o giovenca (gravida);
- vacca (dopo il primo parto).

OVINI - montone o ariete;
- pecora.

CAPRINI - becco;
- capra.

SUINI - verro;
- scrofa o roia.

EQUINI - puledra (sopra i 18 mesi);
- redo (sopra i 18 mesi);
- stallone (approvato a sensi di legge);
- cavalla;
- cavalla fattrice;
- asino;
- asina.

ANIMALI DA LAVORO: sono quelli che si aggiogano o si attaccano ai rotabili o agli strumenti e alle macchine agricole e quelli che si sottopongono a portare dei carichi sul dorso.

Come tali sono da considerarsi: i buoi, le vacche, i manzi, i cavalli, i muli, i bardotti e gli asini.

ANIMALI DA LATTE: sono le femmine allevate, destinate e capaci di produrre latte e, per quanto riguarda i bovini, si distinguono commercialmente in:

- BOVINI
- "vacche asciutte" quelle che essendo vicine al parto non danno latte;
 - "vacche fresche" quelle che appena dopo il parto sono nel periodo di massima produzione latte;
 - "vacche giuste" quelle che danno regolarmente latte da tutti i quattro quarti;
 - "vacche false" quelle con uno o più capezzoli che non danno latte.
-

Le capre sono da considerarsi animali da latte, quando si trovano nel periodo di massima lattazione.

L'asina, la cavalla e la pecora non vengono considerate animali da latte.



Abbeveratoio, 1 giugno 1955 (Archivio storico CCAA TN – Flli Pedrotti)

ANIMALI DA INGRASSO: sono quelli che vengono destinati ad un periodo più o meno lungo di ingrassamento per essere poi avviati alla macellazione. Il bestiame da ingrasso è costituito da:

BOVINI - buoi;
- manzi;
- tori;
- vacche;
- manze;
- torelli;
- manzetti e manzette (vitelloni);
- vitelli da latte naturale o artificiale (baloti) vitelli slattati (biraci).

OVINI - montoni (di età inferiore ad 1 anno);
- castrati (di età inferiore ad 1 anno);
- agnelloni (di età inferiore ad 1 anno);
- pecore;
- agnelli.

CAPRINI - becchi;
- capre;
- capretti;
- zaveri (becchi castrati);
- iastre e scuei (capre sterili).

SUINI - maialini da latte (lattonzoli);
- maiali maschi e femmine castrati da giovani (magroni e scavezzi);
- verri e scrofe castrati o meno a fine carriera.

EQUINI - cavalli, asini e muli di entrambi i sessi, generalmente non più atti al lavoro (rozzi, cancheri).

Art. 5 – Termini e condizioni di consegna

Salvo patti speciali, l'animale si consegna immediatamente nel luogo di vendita (alla stalla, mercato, fiera).

Art. 6 – Termini e modi di pagamento

Il pagamento si fa, di regola, all'atto della conclusione del contratto in contanti. Solo per patti speciali il pagamento è a termine. In caso di pagamento dilazionato il compratore deve versare al venditore, all'atto del contratto, un congruo anticipo del prezzo. Nel caso che l'acconto venga dato a titolo di caparra, si intende fatto riferimento alla disciplina di cui all'art. 1386 c.c.

Nella compera a prova, è d'uso che il compratore versi una somma di denaro, da stabilirsi di comune accordo tra le parti, a titolo di cauzione, che verrà restituita se la prova non avrà esito positivo.

Art. 7 – Garanzia

Per garantire genericamente l'animale immune da tutti i vizi occulti che danno luogo all'azione redibitoria o all'azione estimatoria, il venditore usa le seguenti parole o frasi: garantisco l'animale "sano e senza difetti".

Art. 8 – Assenza di esplicita garanzia

Il venditore, anche se non fa esplicita garanzia nei modi consuetudinari previsti dal precedente articolo, è ugualmente tenuto a garantire l'animale immune dai vizi e dai difetti non apparenti che lo rendono non atto all'uso cui esso è destinato o che ne diminuiscono notevolmente il valore.

Art. 9 – Vendita senza garanzia

Per escludere ogni garanzia il venditore deve formulare esplicita dichiarazione, preferibilmente resa in presenza del mediatore o di altro testimone e con l'accettazione dell'acquirente, prima di concludere il contratto. Si usa di solito la frase "vendo senza garanzia".

Art. 10 – Garanzia per la gravidanza

Se il venditore dichiara che la bestia è stata coperta il giorno determinato, tale dichiarazione non costituisce garanzia per la gravidanza.

La dichiarazione resa dal venditore, in termini dialettali, che la bovina "ha fuori il tempo" con l'indicazione di un determinato giorno, vuole significare che alla data indicata scadono i nove mesi dal giorno della fecondazione; in tale caso il ritardo del parto oltre i 45 giorni dopo tale data, dà diritto al compratore di essere indennizzato delle spese di mantenimento della bovina, per i giorni decorrenti dalla scadenza di questo ultimo termine, salvi i maggiori eventuali danni.

Quando il venditore garantisce la scadenza del parto entro un termine preciso, la garanzia decorre da quel giorno e qualsiasi ritardo dà luogo ad indennizzo, per il mantenimento della bovina oltre tale data, salvo i maggiori eventuali danni.

Art. 11 – Garanzie per tori e torelli venduti a scopo di monta

Per i tori e torelli oltre l'anno, venduti a scopo di monta e che abbiano superato la visita di approvazione, si sottintende la garanzia per l'abilità al salto e alla fecondazione. Eventuali proteste devono essere sollevate nel termine di 45 giorni dalla conclusione del contratto.

Art. 12 – Garanzie per maschi bovini venduti a scopo di monta

È consuetudine pure commerciare, a scopo di monta, maschi bovini interi approvati dall'apposita Commissione zootecnica anche se di età inferiore all'anno (di regola di età dagli 8 ai 12 mesi).

Anche per questi bovini si sottintende la garanzia per l'abilità al salto e alla fecondazione.

Eventuali proteste devono essere sollevate nel termine di 45 giorni dal compimento dell'anno.



Carro con muli, 1 giugno 1953 (Archivio Storico CCAA TN – foto Renzi)

Art. 13 – Vizi che danno luogo ad azione redibitoria

Sono considerati vizi o difetti che rendono l'animale inidoneo all'uso cui è destinato o che ne diminuiscono notevolmente il valore e si presumono preesistenti al contratto, in quanto constatati nel periodo previsto per ciascun vizio, e danno quindi luogo all'azione redibitoria o all'azione estimatoria, i seguenti:

- a. il ticchio volante o aerofagico (bovini, equini), tic o battilingua o battel o lingua serpentina (bovini), ticchio d'appoggio (equini), tiro in aria (equini), mal del tiro (equini) – (14 giorni);
- b. per gli equini: la bolsaggine, bolsedine, fiato grosso, asma essenziale o bronchiale o cardiaca, enfisema polmonare, contraccollo – (14 giorni);
- c. per gli equini: l'oftalmite periodica (flussione periodica, mal della luna, flussione lunatica, cecità lunatica) – (40 giorni);
- d. per gli equini: il capostorno (idrocefalo cronico, balordone, vertigine cerebrale) – (14 giorni);
- e. il prolasso abituale uterovaginale (smadreggiare, mostrare la madre o il pomo o la matrice) nelle bovine non pregne, oppure entro i primi sette mesi di gravidanza. Lo stesso prolasso costituisce vizio nel periodo dall'ottavo mese al parto, qualora lo stesso non sia spontaneamente riducibile – (10 giorni);
- f. l'obliterazione (chiusura) congenita di uno o più capezzoli nelle primipare gravide dopo il settimo mese (manze pronte) e l'obliterazione o stenosi di uno o più capezzoli nelle altre vacche gravide dopo l'ottavo mese (vacche pregne asciutte) – (8 giorni dopo il parto);
- g. vizi d'animo per gli equini: ombrosità, paura, scalciar, zampar, ovvero gettare addosso le gambe davanti, mordere, cessar ovvero rinculare – (8 giorni);
- h. vizi d'animo per i bovini: cozzare, scalzar ovvero tirar calci – (8 giorni);
- i. vizio di non lasciarsi mungere (bovine) – (8 giorni);
- l. ninfomania (vacca torizza) – (8 giorni);
- m. epilessia (bovini ed equini) – (14 giorni).

Art. 14 – Altri vizi

Qualsiasi altro vizio o difetto o forma morbosa, con carattere di non apparenza e gravità tale da compromettere in tutto o in parte l'uso ordinario al quale è destinato l'animale, e preesistente al contratto, può formare oggetto a seconda del caso, di azione redibitoria o di azione estimatoria – (14 giorni).

Art. 15 – Denuncia dei vizi

La denuncia del vizio va fatta entro tre giorni dal momento in cui si è manifestato. Se tuttavia esso si manifesta oltre il termine stabilito dagli artt. 13 e 14 aumentato di tre giorni, nessun diritto spetta al compratore.

Nella denuncia deve essere indicato il genere del vizio e il tempo nel quale si è manifestato. A corredo della denuncia stessa può essere allegato il certificato veterinario.

Art. 16 – Trattamento dell'animale a seguito di denuncia

Denunciato il vizio, il compratore non può assoggettare a lavoro l'animale in contestazione, né metterlo in commercio, né disporre altrimenti dello stesso, sotto pena di decadenza dell'azione redibitoria ed estimatoria, ma deve tenere l'animale in suo possesso e trattarlo con la diligenza del buon padre di famiglia.

Art. 17 – Verifica dei vizi

Ricevuta la denuncia del vizio, il venditore è tenuto a provvedere agli opportuni accertamenti per mezzo del veterinario di sua fiducia, con l'intervento del veterinario di fiducia dell'acquirente, entro otto giorni dal ricevimento della denuncia stessa. In mancanza di ciò si ritiene che egli riconosca l'esistenza del vizio.

Art. 18 – Perizia

Se il referto veterinario promosso dal venditore è negativo, i contraenti possono assoggettare l'animale, di comune accordo e a spese di chi avrà torto, ad una perizia decisiva.

Art. 19 – Malattie infettive degli animali

Salve le norme particolari applicabili nelle zone di risanamento contro la tubercolosi bovina e le brucellosi, le predette malattie vanno denunciate nel termine di 10 giorni dall'acquisto, e la prova va data mediante certificato del veterinario del Servizio veterinario dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, competente per territorio, previa prova della tubercolina (per la tubercolosi) o del sangue (per le brucellosi).

La presenza di tali malattie dà diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 20 – Denuncia obbligatoria

Per ogni altra malattia infettiva o parassitaria degli animali, la cui denuncia è obbligatoria ai sensi delle leggi di polizia veterinaria, il contratto di compravendita è nullo, qualora si dimostri che il contagio e la malattia sono preesistenti al contratto.

Art. 21 – Casi di malattia acuta e di morte

Se l'animale in contestazione, per l'esistenza di un vizio o difetto, si ammala di malattia acuta, indipendentemente dal vizio per cui è in corso azione redibitoria o azione estimatoria, il compratore deve avvertire immediatamente il venditore e prestare le necessarie cure.

Le spese di cura sono sostenute a metà tra il venditore e il compratore, salvo accertamento di responsabilità o accordo diverso. Se la malattia, manifestatasi nel tempo della garanzia, deriva da negligenza del compratore, questi ne subisce il danno.

Art. 22 – Morte durante il periodo di garanzia

Se l'animale muore durante il periodo della garanzia, in conseguenza di vizi o difetti o di malattie preesistenti alla consegna, il danno è del venditore;

quando invece sia provato che le cause della morte non preesistevano alla vendita o furono accidentali, il danno è del compratore.

Se è incerto il momento dell'inizio della malattia, i contraenti dividono il danno fra loro in parti eguali.

Art. 23 – Risoluzione del contratto

In caso di risoluzione del contratto, il compratore è obbligato a ricondurre l'animale, a spese del venditore, nel luogo ove è stato stipulato il contratto o in altro stabilito di comune accordo con il venditore.

Art. 24 – Azione redibitoria

Le azioni redibitorie e le azioni estimatorie vengono promosse con citazione nel termine di 42 giorni dalla denuncia del vizio, a pena di decadenza.

Art. 25 – Bovini da macello - contratto

Oggetto del contratto sono gli animali da macello, cioè quelli destinati alla macellazione nelle condizioni in cui si trovano, per il consumo alimentare delle carni.

Al momento della contrattazione il venditore dice se intende vendere da vita o a macello; in mancanza di specificazione o nei casi dubbi la bestia si intende venduta da vita.

Art. 26 – Peso

Gli animali da macello si contrattano a peso vivo oppure a peso morto.

Art. 27 – Peso vivo

Il peso vivo viene rilevato all'atto del contratto.

Nelle vendite a peso vivo si deduce dal peso la percentuale stabilita di comune accordo nel contratto. Nelle contrattazioni di vitelli, in quei luoghi in cui viene detratta una percentuale dal peso vivo, ai fini della determinazione del prezzo (es. Trento – Pergine – Valle dei Mocheni, ecc.) detta percentuale è del 20%.

Art. 28 – Peso morto

Il peso morto viene rilevato in tempo diverso e in maniera differente a seconda della specie e dell'età dell'animale:

- a. Il peso morto dei bovini grossi da macello è costituito solo dai cosiddetti "quattro quarti". Il peso dei quattro quarti è dato dall'intero corpo dell'animale, esclusi il sangue, la pelle, la testa senza alcuna vertebra, gli arti anteriori dal ginocchio in giù, gli arti posteriori dal garretto in giù, la coda tagliata alla base (radice), le viscere che comprendono: l'apparato digerente, il fegato, la milza, il cuore, i polmoni, il diaframma (pariana), i reni (rognoni o argnoni) col grasso che li circonda e tutto l'apparato genito-urinario, le budella col grasso che le circonda, il reticello (redesin); nelle vacche si esclude anche il sacco mammario. Tutte queste parti, (quinto quarto) si intendono perciò comprese nel prezzo di acquisto. Se l'animale viene pesato subito dopo la macellazione, quando cioè è ancora caldo e comun-

- que non oltre un'ora circa, l'acquirente ha diritto di un abbuono del 2% sul peso complessivo dei quarti; se la pesatura segue dopo la prima ora, ma entro le dodici ore dalla macellazione, l'abbuono è dell'1%; nessun abbuono spetta dopo le dodici ore.
- b. La pesatura dei vitelli macellati deve essere fatta in giornata, cioè entro dodici ore dalla macellazione. Se vengono pesati subito dopo la macellazione, come avviene di solito nella stagione calda, si detrae un chilogrammo per ogni vitello che pesi meno di 50 kg; si diffalca 1,500 kg per ogni vitello che superi i 50 kg di peso sino a 100 kg e 2 kg sopra i 100 kg; se vengono pesati tre ore dopo la macellazione non si fa nessun diffalco.
 - c. Il peso morto dei vitelli "sottopelle" è dato dal peso dell'animale compresa la pelle, le quattro gambe intere con le unghie, la coda, nonché la testa con la lingua e tutte le interiora da frittura. Viene dedotto solamente l'apparato digerente col grasso delle budella, la milza, il reticello (redesin), la vescica, il fiele, quel poco di grasso che circonda il foro anale.
 - d. Si usa anche la vendita di vitelli a peso morto, cosiddetti "quadrati", nella quale il peso è costituito dai "quattro quarti" come per i bovini grossi da macello di cui al punto a., senza escludere però la coda e i reni col grasso che li circonda. Anche in tal caso il "quinto quarto" si intende compreso nel prezzo di acquisto.
 - e. La pesatura degli ovini e dei caprini adulti si fa subito dopo la macellazione, detraendo al peso morto ½ kg per capo. Il peso morto degli ovini e dei caprini adulti è dato dal peso del corpo comprese le quattro gambe intere con le unghie, la testa, la coda e le interiora da frittura. Sono dedotti l'apparato digerente, la pelle, la milza, il diaframma e la vescica, gli organi genitali e il sacco mammario delle femmine, che restano a favore dell'acquirente.
 - f. I capretti e gli agnelli si pesano pure subito dopo la macellazione, diffalcando ¼ di kg per capo del peso morto. Il peso morto comprende tutte le stesse parti indicate per gli ovini e i caprini adulti, più la pelle.
 - g. La pesatura dei suini si fa subito dopo la macellazione, detraendo dal peso morto 1 kg per capo fino al peso di 50 kg; 1½ kg da 50 a 100 kg; 2 kg sopra i 100 kg.
 - h. Il peso morto dei suini è dato dal corpo dell'animale compresa la testa, la pelle, le quattro gambe intere con le unghie sghusciate e la coda. Sono esclusi: il sangue, la lingua senza sottogola, le scannature, lo stomaco, le budella, la vescica e tutte le interiora da frittura col relativo grasso, compresa pure la milza e il diaframma (pariana), che restano a favore dell'acquirente.
 - i. Per determinare il peso morto degli equini si procede generalmente come per i bovini di cui al punto a), eccetto per il peso dei reni con il grasso di copertura (rognonata) che non vengono asportati.

Art. 29 – Macellazione

I diritti di macello sono a carico del compratore. Le spese di macellazione sono a carico del venditore o del compratore, a seconda che l'animale sia venduto morto o vivo. I diritti di pesatura sono sempre a carico del venditore.

Art. 30 – Garanzia

Gli animali da macello si intendono sempre garantiti immuni da ogni malattia o difetto che ne limiti l'utilizzazione della carne, cioè "sani da macello". Se è riscontrata in loro qualche malattia dopo macellati, il compratore ha diritto di azione estimatoria. Se le carni sono completamente incommestibili il venditore deve rimborsare l'intera somma versata.

Il compratore deve avvisare il venditore con mezzo rapido e certo e comunque non oltre le 24 ore dalla macellazione, del constatato difetto e conservare la bestia in pelle o quanto meno con la pelle attaccata per un lembo.

In caso di assoluta necessità di conservare in frigorifero la carcassa dell'animale contestato, la pelle si deve levare in presenza del veterinario ispettore delle carni, che redige apposito verbale e di due testimoni, che firmano il verbale stesso.

Nella consegna a termine degli animali da macello è obbligatoria la garanzia di consegnarli nelle identiche condizioni di sanità in cui si trovava alla conclusione del contratto e in stato di nutrizione non diminuita.

Salvo le disposizioni di leggi speciali, per escludere ogni garanzia si usa la frase, preferibilmente in presenza del mediatore o di altro testimone, "non rispondo fuori dalla mia stalla" o simili; in tale caso il venditore non è responsabile del danno causato dalla distruzione forzata, parziale o totale della carne.

Art. 31 – Vizi d'animo

In ogni caso, nella vendita di animali vivi da macello, il venditore, per esimersi da qualsiasi responsabilità di danni anche verso terzi, deve denunciare al compratore i seguenti vizi d'animo:

- a. cornare (dar di cozzo, cozzare) ad eccezione che per i tori;
- b. mordere e zampare (per i cavalli).

Art. 32 – Azione estimatoria e di nullità

Le azioni estimatoria e di nullità vengono promosse con citazioni nel termine di 42 giorni dalla denuncia del vizio, a pena di decadenza.

Art. 33 – Mediazione

La provvigione per la mediazione nella compravendita di bestiame vivo e morto è dell'1% per parte sul prezzo pattuito.

Art. 34 – Clausola "franco di mediazione"

Nella mediazione di bestiame la clausola "franco di mediazione" o altra equipollente ("netta", "pulita"), espressa dal venditore prima della conclusione del contratto, vale ad accollare al solo compratore l'intera provvigione del mediatore.

e) ANIMALI DA CORTILE

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

Cap. 2. Prodotti dell'agricoltura

- a) *FRUMENTO*
- b) *GRANOTURCO*
- c) *RISO*
- d) *CEREALI MINORI*

Art. 1 – Mediazione

La provvigione per la mediazione nella compravendita di cereali è dell'1% del prezzo per parte.

- e) *PATATE*
Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

- f) *ORTAGGI*

Art. 1 – Modalità di vendita di ortaggi

Nel settore degli ortaggi i prodotti sottoelencati sono venduti con le seguenti modalità:

- aglio a testa;
- alloro a mazzetto;
- aromi misti confezionati a mazzo;
- carciofi a pezzo;
- fave a pezzo;
- prezzemolo a mazzi;
- rapanelli bianchi a mazzo;
- rapanelli rossi a mazzo;
- rosmarino a mazzetto;
- salvia a mazzetto.

Art. 2 – Mediazione

La provvigione per la mediazione nella compravendita di legumi secchi è dell'1% del prezzo per parte.

- g) *UVA E MOSTO*

Art. 1 – Contratto di vendita

Le vendite di uve per vinificazione hanno sempre per oggetto "uva mercantile".

Con l'espressione uva mercantile si intende quella giunta a maturazione sana, uniforme, perfetta e, all'atto della consegna, asciutta e con la gradazione minima fissata dall'Unione europea per le uve da vini da tavola.

Qualora persistenti avverse condizioni atmosferiche imponessero l'esecuzione della vendemmia e la conseguente consegna del prodotto bagnato o

deteriorato, fermo restando l'impegno di acquisto, il compratore ha diritto ad una proporzionale riduzione del prezzo delle uve così consegnate.

Art. 2 – Vendita di “graspato” o di “diraspato”

La vendita di “graspato” è vendita di uva pigiata completa di tutte le sue parti.

La vendita di “diraspato” (garollato) è vendita di uva pigiata, priva di raspo.

Art. 3 – Grado zuccherino

Il grado zuccherino viene determinato dall'acquirente con il mostimetro Babo all'arrivo del prodotto sul luogo di consegna alla presenza del venditore e tenendo conto della temperatura del mosto, oppure con il rifrattometro, nonché espresso in gradi Brix.

Art. 4 – Mosto

Per “mosto” si intende il prodotto dell'uva privo di buccia, vinacciolo e raspo, non ancora fermentato e comunque contenente alcool svolto in percentuale non superiore allo 0,5 del volume.

Per “mosto muto” si intende quello del quale è stata impedita la fermentazione con i mezzi consentiti dalla legge. Nelle vendite di tale mosto, che deve essere privo della feccia grossa, non viene pagato l'eventuale alcool svolto.

I mosti si contrattano a quintale o a ettolitro con l'indicazione della varietà delle uve e della loro origine per quelli destinati a vini da tavola, con l'eventuale denominazione d'origine dichiarata per le uve DOC, nonché l'eventuale indicazione geografica per le uve IGT. È uso contrattare anche il mosto “concentrato” in gradi Beaumè/quintale o in gradi Brix.

Nell'ipotesi di vendite nelle quali il prezzo sia pattuito in relazione al grado zuccherino, va tenuto conto anche della parte di zucchero eventualmente già trasformato in alcool.

Per eventuali contestazioni sulla gradazione e sul peso specifico è uso tener conto del parere dei laboratori della Fondazione E. Mach – Istituto agrario di San Michele all'Adige o dell'Unione italiana vini.

Art. 5 – Tolleranza

Nei contratti per la compravendita di uve e mosto a quantità fissata, è tollerata una differenza di fornitura del 10% in più o in meno.

Nei contratti di compravendita della produzione totale di uva, il venditore è tenuto alla consegna di tutto il quantitativo prodotto nella zona convenuta.

Art. 6 – La clausola “circa”

Nelle vendite di uve e mosto con la clausola “circa”, relativamente alla quantità, è tollerata una differenza in più o in meno del 10%.

Art. 7 – Gradazione zuccherina

Se il prezzo del mosto è stabilito a grado alcolico complessivo (svolto e da svolgere), la gradazione zuccherina deve essere determinata per via chimica

e l'eventuale alcool svolto per distillazione.

Tali determinazioni si affidano al Laboratorio chimico della Fondazione E. Mach – Istituto agrario di San Michele all'Adige o all'Unione italiana vini.

Art. 8 – Garanzia di percentuale minima

Se la vendita di mosti è fatta con l'espressa garanzia di una determinata percentuale alcolica o zuccherina minima, non è ammessa tolleranza in meno.

Art. 9 – Date della vendemmia

Le date della vendemmia vengono fissate nelle singole zone di produzione, in coincidenza con il periodo ottimale di maturazione delle uve, in base alle convenzioni vendemmiali, ove esistano. Diversamente la vendemmia avviene, su accordo delle parti, nel periodo generale della stessa.

Art. 10 – Spese della pesatura

Le spese della pesatura alla "pesa pubblica" sono a carico del venditore. Quando la consegna è fatta in campagna, le spese di trasporto sono a carico del compratore. Per merce da consegnarsi su mezzo di trasporto a domicilio del compratore, le spese di trasporto sono sostenute dal venditore.

Art. 11 – Clausola "franco partenza"

Con la clausola "franco partenza" si intende merce posta sul mezzo di trasporto messo a disposizione dal compratore nel luogo indicato dal venditore.

Art. 12 – Spese di analisi

Le spese di analisi sono a carico della parte contraente nel cui interesse vengono effettuate.

Art. 13 – Consegna

La consegna in campagna viene effettuata sul mezzo di trasporto del compratore, sulla strada camionabile più vicina al fondo e in recipienti forniti dal compratore. Quando più partite sono caricate sullo stesso mezzo di trasporto il luogo può essere quello della pesa pubblica.

Quando la consegna avviene nello stabilimento del compratore o in altro luogo prestabilito, il trasporto è effettuato a cura e con mezzi del venditore, che provvede allo scarico del prodotto in vasche e altri recipienti messi a disposizione dal compratore sul luogo stesso della consegna.

Art. 14 – Restituzione recipienti

Per la consegna in campagna nel caso in cui i recipienti siano forniti dal venditore, al compratore incombe l'obbligo della restituzione appena ricevuto il prodotto.

La resa dei recipienti è a carico del compratore se il prodotto è contrattato "franco partenza", è invece a carico del venditore se è contrattato "franco arrivo".

Art. 15 – “Franco partenza” e “franco arrivo”

Per consegne “franco partenza”, le eventuali perdite e cali durante il trasporto sono a carico del compratore.

Per i contratti “franco arrivo” sono a carico del venditore.

Art. 16 – Garanzia e risoluzione del contratto

Il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto se l’uva ha fermentato o se è mescolata in misura notevole con uve diverse da quelle contrattate, purché il fatto non sia imputabile a colpa del compratore; se trattasi di partite comprendenti diverse varietà di uve, queste vanno tenute separate.

Art. 17 – Contestazioni

Il prodotto mescolato con altro, da parte del compratore, si intende accettato e non consente contestazioni sulla qualità.

Per il prodotto contrattato “posto in cantina del compratore” le contestazioni vanno elevate all’atto del ricevimento in cantina.

Art. 18 – Pagamento

Il pagamento delle uve o del graspatto nelle vendite a prezzo finito, viene effettuato per la metà a San Martino (11 novembre) e il saldo alla Ceriola (2 febbraio), quando non specificato diversamente.

Nei contratti a riferimento il prezzo viene stabilito in uno dei seguenti modi:

- a. in base al prezzo medio pagato per ciascuna qualità e gradazione dalle cantine sociali della zona di origine del prodotto, ove esistano;
- b. in base ai prezzi stabiliti dalla Commissione paritetica presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (mercato a prezzo aperto);
- c. media tra i due prezzi di riferimento.

In mancanza di indicazioni nel modo di determinazione del prezzo nelle vendite a riferimento, vale quello di cui al punto b.

Il pagamento del prezzo avviene nel primo caso all’epoca dei pagamenti effettuati dalla cantina sociale del luogo di produzione e nel secondo caso all’epoca stabilita dalla convenzione della Commissione paritetica presso la Camera di Commercio IAA.

Art. 19 – Caparra

Nel caso di versamento di una somma espressamente fatta a titolo di caparra, questo si intende avere gli effetti di cui all’art. 1386 c.c. (caparra penitenziale).

Art. 20 – Mediazione

La provvigione per la mediazione nella compravendita di uve e raspati è dell’1,50% del prezzo da parte del venditore e dello 0,75% del prezzo da parte del compratore.

La provvigione per la compravendita di mosto muto, di mosto concentrato e mosto concentrato rettificato è dell’1% del prezzo a carico del venditore e dello 0,50% a carico del compratore.

h) OLIVE

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

i) AGRUMI

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

l) FRUTTA FRESCA

Art. 1 – Vendite fra produttore e commerciante

Le vendite fra produttore e commerciante avvengono in tre maniere: a prezzo predeterminato, sulla fiducia e all'asta.

Art. 2 – Vendite a prezzo predeterminato

Rientrano nei contratti a prezzo predeterminato:

- a. le vendite a partita;
- b. le vendite a quantitativo indicato;
- c. le vendite a peso.

Art. 3 – Vendita a partita

Costituisce oggetto di vendita a partita, l'acquisto di determinate produzioni aziendali con la specificazione delle località di provenienza.

Normalmente le contrattazioni a partita della frutta avvengono con la visita della stessa "sull'albero" da parte del compratore.

Art. 4 – Contratti a partita

I contratti a partita impegnano l'acquirente a ritirare e il venditore a consegnare l'intera produzione, oggetto della partita, salvo quanto previsto all'art. 6.

Art. 5 – Mantenimento e cura della produzione

Se non è diversamente pattuito, il venditore, per tutto il periodo intercorrente fra la data della vendita e quella della consegna, deve provvedere a tutti i lavori necessari inerenti al mantenimento e alla cura della produzione.

Art. 6 – Rifiuto nei contratti a partita

Nei contratti a partita, l'epoca della raccolta della frutta viene fissata di comune accordo tra le parti e la raccolta viene eseguita dal venditore. L'acquirente può rifiutarsi di accettare i frutti rotti, caduti e mal raccolti, quelli infestati dalla cocciniglia San Josè, quelli attaccati dalla ticchiolatura e da altre malattie in quanto tali danni siano insorti dopo la conclusione del contratto, nonché mele, pere, ciliegie, prugne e susine senza picciolo.

Le ciliegie, le prugne e le susine vengono raccolte e fornite allo stato asciutto.

Art. 7 – Accettazione senza riserva

Se la merce, al momento della consegna, viene accettata senza riserva, il compratore non ha più il diritto di far valere i vizi della merce, salvo quelli occulti o difficilmente riconoscibili.

Art. 8 – Quantitativo indicato

La vendita a quantitativo indicato ha per oggetto partite di frutta precedentemente determinate nella varietà e nella quantità. Anche per tale tipo di vendita valgono gli usi di cui agli articoli precedenti.

Art. 9 – Vendite a quantitativo indicato

Per le vendite a quantitativo indicato, il produttore può consegnare fino al 10% in più o in meno del quantitativo pattuito; in tal caso il produttore è obbligato a consegnare il quantitativo minimo, mentre il compratore è obbligato a ritirare il quantitativo massimo.

Eventuali eccedenze che superino la tolleranza del 10% vengono consegnate dal venditore al compratore e se non vengono fatte reciproche riserve vengono pagate al prezzo già pattuito fra le parti.

Art. 10 – Vendite a peso

Le vendite a peso della frutta avvengono a seguito della visione della stessa sull'aia o nel magazzino.

Art. 11 – Vendita sulla fiducia

Nella vendita sulla fiducia, o in conto commissione, il produttore si impegna a fornire al compratore tutta o parte della frutta proveniente da una o più determinate proprietà al prezzo che verrà determinato a fine campagna, da conteggiarsi in base ai prezzi medi realizzati nella zona, nell'annata commerciale, nelle vendite all'ingrosso o all'esportazione.

Art. 12 – Modalità di fornitura nella vendita sulla fiducia

Nella vendita sulla fiducia la merce viene fornita al compratore secondo le norme dei precedenti artt. 5, 6, 7.

Art. 13 – Pagamento acconti

Nella vendita sulla fiducia, l'acquirente, in mancanza di patti contrari, paga al produttore degli acconti sulla merce fornita, secondo l'andamento del mercato e le vendite effettuate.

Art. 14 – Liquidazione finale e saldo

Nella vendita sulla fiducia, la liquidazione finale e il pagamento del saldo per la fornitura della merce avvengono a fine campagna di vendita del relativo prodotto.

Art. 15 – Vendite all'asta

Le vendite all'asta sono regolate di volta in volta dalle condizioni d'asta preventivamente fissate dal venditore.

Art. 16 – Vendite fra commerciante e commerciante

Valgono in questo caso le norme dell'ICE o le disposizioni di legge per il mercato interno a seconda che si tratti di merce destinata all'esportazione o al collocamento sul mercato interno.

Art. 17 – Modalità

La vendita deve avvenire a peso netto; l'imballaggio, fornito dal venditore, viene conteggiato secondo le norme di legge.

Nelle vendite franco stazione partenza le spese di spedizione sono a carico dell'acquirente; lo stesso avviene per le spese del ghiaccio per i trasporti fatti in vagoni frigoriferi.

Art. 18 – Consegna della merce

La consegna della merce avviene franco mezzo di trasporto o franco vagone stazione di partenza o franco confine o destino. Nel caso di vendita franco confine o destino, il rischio e le spese sono a carico del venditore. Negli altri casi il rischio e le spese sono a carico dell'acquirente.

Il calo tollerato fra la partenza e l'arrivo è del 2% per merce imballata e del 3% per merce alla rinfusa.

Art. 19 – Vendita di uve da tavola

La vendita di uve da tavola si riferisce ad uva mercantile, cioè uva giunta a maturazione, asciutta, sana, esente da malattie o da marciume.

Alla selezione dell'uva provvedono il compratore o un suo rappresentante, oppure anche il mediatore.

Art. 20 – Tolleranza

Nei contratti di uva a quantità fissa è tollerata una differenza di fornitura del 10% in più o in meno.

Art. 21 – Spese per la pesa

Le spese per la pesa sono a carico del compratore. Sono invece a carico del venditore le spese per il trasporto dell'uva alla pesa.

Art. 22 – Pagamento prezzo

Il prezzo viene pagato all'atto della consegna del prodotto, cioè dopo la pesa di questo ("peso e paga"). Nel caso di consegna frazionata il saldo avviene al termine dell'ultima consegna.

Art. 23 – Mediazione

La provvigione per la mediazione nella compravendita di prodotti ortofrutticoli e uve da tavola è la seguente:

- a. 0,008 euro al kg per parte nella compravendita da produttore a commerciante;
- b. 0,008 euro al kg per parte nella compravendita da commerciante o consorzio a commerciante;
- c. nelle vendite ad acquirente straniero il venditore italiano versa al mediatore un compenso del 3% della fattura.

Art. 24 – Modalità di vendita di frutta fresca

Nel settore della frutta fresca i prodotti sottoelencati sono venduti con le seguenti modalità:

- fragole a cestino;
- lamponi a cestino;
- mirtilli a cestino;
- more a cestino;
- ribes a cestino.

m) FRUTTA SECCA

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

n) ERBE, SEMENTI E FORAGGI

Art. 1 – Mediazione

La provvigione per la mediazione nella compravendita di paglia e fieno è di 0,10 euro al q per parte.

o) FIORI E PIANTE ORNAMENTALI

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

p) PIANTE DA VIVAIO E DA TRAPIANTO

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

q) PIANTE OFFICINALI E COLONIALI

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

r) DROGHE E SPEZIE

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

Cap. 3. Prodotti della silvicoltura

a) LEGNA DA ARDERE

Art. 1 – Legna da ardere

La legna da ardere viene distinta comunemente nelle seguenti categorie:

- legna dura o forte: faggio, querce in genere, carpini, gelso, frassino, olmo, betulla, acacia (robinia), aceri e alberi fruttiferi in genere;
- legna dolce o tenera: ontani, tigli, salici, pioppi e tutte le resinose escluso il larice.

La legna di castagno, di larice e di pino mugo viene trattata generalmente a parte:

- fasciname e ramaglie;
- cascami di segheria.

Art. 2 – Unità di misura

La legna da ardere in genere viene trattata a metro stero o a peso; il fasciname a numero o a peso.

La legna da ardere in squarti e in tondelli ha un diametro minimo di 4 cm in

punta. Il materiale al di sotto di tali dimensioni passa alla ramaglia o nel fasciname.

Usualmente le cataste di legna da ardere sono composte di tondelli e di squarti di 1 metro di lunghezza. Nella legna fresca le cataste devono presentare una sopramisura del 5% dell'altezza.

Dalla legna da ardere è escluso il marcio tenero.

La legna soffocata (sobbollita) è esclusa dall'assortimento normale, quando superi il 10% della massa.

Art. 3 – Volume

Il contenuto medio in volume delle misure espresse in massa sterica corrisponde, per la legna da ardere in squarti e tondelli, alle seguenti cifre:

- a. di essenza dura o forte: 1 metro stereo è uguale a metri cubi 0,7;
- b. di essenza dolce o tenera: 1 metro stereo è uguale a metri cubi 0,7.

Art. 4 – Mediazione

La provvigione spettante al mediatore per la compravendita di legna da ardere è del 2% del prezzo, a carico del mandante.

b) CARBONE VEGETALE

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

c) LEGNAME GREZZO

I. TONDAME

Art. 1 – Forma del contratto

La forma del contratto può essere verbale oppure scritta. In genere tra produttore e commerciante è preferita la forma scritta; tra commerciante e consumatore la forma verbale.

Art. 2 – Perfezionamento del contratto

Il contratto, se stipulato per iscritto, si perfeziona quando sono scambiate lettere di accettazione o di conferma, oppure doppi di commissione firmati senza riserva.

Nel caso di offerta "salvo il venduto" o "salvo approvazione da parte della ditta" o altre clausole analoghe, l'offerta diventa definitiva solo quando l'acquirente abbia accettato l'offerta o il venditore confermata l'accettazione.

Tale accettazione e conferma sono valide se espresse entro un congruo termine.

Art. 3 – Provenienza del legname

Esiste in provincia la consuetudine di precisare nel contratto di vendita di qualità pregiata, la provenienza del legname.

Per la provenienza del legname si intende la zona forestale di produzione.

Quando la provenienza del legname non è espressamente pattuita, il legname contrattato può essere fornito da qualunque zona forestale.

Quando invece è indicata la provenienza, il legname fornito deve essere originario della zona forestale indicata.

Art. 4 – Unità di misura

In mancanza di diversa precisazione, il legname si intende sempre contrattato a metro cubo.

Art. 5 – Accertamento del peso

Anche se il legname è contrattato per consegna a destino, nelle contrattazioni a peso vale il peso accertato in partenza dalla ferrovia o, in caso di trasporto con altri mezzi, dalla pesa pubblica del luogo di partenza.

Art. 6 – Clausola “circa”

Il venditore è tenuto a consegnare l'esatto quantitativo di legname pattuito. Quando il quantitativo è stato indicato con la clausola “circa”, il venditore può consegnare fino ad un massimo del 10% in più o in meno.

La clausola “circa” non è compatibile con le ordinazioni su distinte di misure obbligate.

Quanto sopra vale per il legname segato o squadrato o comunque sottoposto ad una prima lavorazione.

Art. 7 – Legname allo stato rotondo

Per il legname allo stato rotondo, qualora venga venduto con riferimento al verbale di assegnazione dell'Autorità forestale, si intende oggetto della vendita tutta la massa legnosa da opera ricavata.

Nel caso non si faccia riferimento al verbale di assegnazione per il legname allo stato rotondo vale la percentuale dal 10% al 15% in più o in meno.

Art. 8 – Clausola “da... a...”

Se la quantità contrattata viene indicata indeterminata “da... a...”, il venditore è obbligato a consegnare almeno il quantitativo minimo.

L'acquirente, invece, è obbligato a ritirare il quantitativo massimo indicato.

Per quanto riguarda misure e lunghezze e qualità, nel caso in cui sia prevista la clausola “da... a...”, il venditore deve consegnare proporzionalmente tra il minimo e il massimo indicati.

Art. 9 – Determinazione del prezzo

Il prezzo è stabilito:

- a. a volume per metro cubo, per il legname rotondo e segato;
- b. a metro quadrato sulla superficie greggia e tenendo conto dello spessore greggio, per le tavole piallate con battuta e incastro (uso bastimento) e con battuta e tondino (perline);
- c. a metro quadrato di superficie netta per i *parquet* lavorati;
- d. a peso per quintale o metro stero per il cortame, gli scarti, la corteccia, la segatura, il cippato, il legname da cartiera, la legna da ardere;
- e. a metro quadrato o metro cubo i compensati, controplaccati, paniforti e truciolari;

- f. a metro quadrato i pannelli di fibre legnose pressate da 2 a 8 mm (masonite, faesite, ecc.);
- g. a metro quadrato o a foglio le impiallaccature.

Art. 10 – Listino dei prezzi

I prezzi di listino sono indicativi e non vincolanti fino al perfezionamento del contratto e si intendono riferiti unicamente a legnami di commercio di dimensioni normali.

Art. 11 – Prezzo per quantità diverse dalle convenute

Quando è consentita una tolleranza percentuale nei quantitativi della merce, il prezzo da corrispondersi al compratore va commisurato alle effettive quantità consegnate, fermo restando il prezzo unitario convenuto.

Art. 12 – Spedizione

Con il termine “spedizione” si intende il carico e l’affidamento della merce al vettore.

Art. 13 – Consegna

Con il termine “consegna” si intende l’affidamento della merce all’acquirente o chi per esso, che la accetta.

Art. 14 – Clausola relativa alla consegna e spedizione

Quando la vendita viene stipulata con la clausola a “spedizione pronta” o “a consegna pronta”, si intende che la merce deve essere spedita o consegnata nel termine di 15 giorni dal perfezionamento del contratto.

Art. 15 – Forza maggiore

Il contraente che non può consegnare o ritirare in termine la merce per causa di forza maggiore, deve darne immediato avviso all’altro contraente, specificando la natura dell’impedimento.

La forza maggiore elimina l’inadempienza contrattuale.

Possono costituire in materia casi di forza maggiore, la scarsità di neve o l’eccessivo innevamento e il gelo, che impediscano l’esbosco del legname, quando l’oggetto del contratto si riferisce ad una zona determinata.

Art. 16 – Caricamento della merce

Al caricamento del legname segato su mezzo di trasporto convenuto provvede il venditore a proprie spese, anche se la merce deve essere ritirata a cura del compratore.

Art. 17 – Porto assegnato

Salvo patto contrario, le spedizioni per ferrovia o altro mezzo vengono effettuate in porto assegnato, anche se la vendita è pattuita franco destino, salvo, in quest’ultimo caso, accredito della spesa di trasporto.

Art. 18 – Svincolo e scarico

Il compratore è in ogni caso tenuto a provvedere allo svincolo, scarico e ricovero della merce speditagli, versando al vettore l'importo a lui dovuto, sotto pena di rispondere delle spese di sosta e dei danni a questa conseguenti. Lo svincolo e lo scarico della merce non pregiudicano i diritti di reclamo per il compratore.

Art. 19 – Spese di trasporto

- a. Se la vendita è fatta "franco deposito", "franco magazzino", "franco stabilimento del venditore" il compratore deve provvedere, a sue spese e con mezzi propri, al ritiro della merce dal deposito, magazzino o stabilimento del venditore che ne dovrà eseguire il carico a proprie spese. Qualora si tratti di tonnage venduto franco strada camionabile, il carico viene effettuato a cura e spese dell'acquirente;
- b. se la vendita è fatta "franco vagone stazione di carico", "franco stazione di partenza" o "franco stazione di...", il venditore deve caricare la merce sul vagone nella relativa stazione e confezionare il carico in conformità alle prescrizioni delle ferrovie, mentre le spese di trasporto e ulteriori (ritiro, scarico, soste, ecc.) sono a carico del compratore;
- c. se la vendita è fatta "franco destino", "franco stazione destino", il venditore deve consegnare la merce sul vagone nella relativa stazione o luogo fissato, mentre tutte le spese ulteriori (ritiro, scarico, soste, ecc.) sono a carico del compratore;
- d. se la vendita è fatta "franco stabilimento, fabbrica, magazzino o deposito del compratore", il venditore deve ivi consegnare la merce, mentre il compratore deve provvedere allo scarico a sue spese;
- e. se i trasporti vengono effettuati con automezzi, valgono le stesse norme che regolano i trasporti per ferrovia.

Art. 20 – Reclami contro il vettore

Se i rischi del trasporto sono a carico del compratore, ma le spese di trasporto sono state pagate dal venditore, questi è tenuto a fornirgli i documenti necessari per l'esercizio dei suoi eventuali diritti.

Se il rischio del trasporto è a carico del venditore, il compratore è tenuto a fargli pervenire, a richiesta, insieme a tutti gli altri documenti necessari per l'esercizio dell'azione nei confronti del vettore, anche una dichiarazione di cessione di tutti i diritti verso il vettore medesimo.

In difetto il compratore sarà responsabile dei relativi danni.

Art. 21 – Clausola "merce da collaudare" o "merce collaudata"

La clausola "merce da collaudare" significa che la merce è da sottoporre a verifica per assortimento, qualità, lavorazione ed eventualmente a marcatura.

La clausola "merce collaudata" significa che la merce è stata accettata dal compratore, per quanto riguarda assortimento, qualità, quantità e lavorazione.

La bollatura, la marcatura o numerazione a colore, a martello o con raschiet-

to, viene fatta dal compratore o da chi per esso, contemporaneamente alla misurazione; le stesse costituiscono il collaudo e la presa in consegna della merce.

Le spese per le operazioni di collaudo e di presa in consegna sono a carico dell'acquirente, nel caso di legname rotondo; nel caso di legname segato, resta a carico dell'acquirente la spesa del solo collaudatore.

Art. 22 – Luoghi e tempi di misurazione del tondame

La misurazione dei tronchi deve avvenire entro 20 giorni dalla data di avviso da parte del venditore che il legname è allestito ed è pronto per la misurazione nel luogo convenuto.

In mancanza di pattuizioni specifiche si intende che la misurazione deve effettuarsi sul letto di caduta o sul piazzale forestale.

La misurazione del tondame è fatta d'accordo fra le parti contraenti o da persone di loro fiducia.

Art. 23 – Clausola “vista” o “salvo vista”

La clausola “vista” significa che il compratore ha visitato la merce e non ha elevato, né può più elevare, protesto circa la qualità, lavorazione e assortimento della merce; la frase “salvo vista” equivale a quella con riserva di gradimento di cui all'art. 1520 c.c.

Il termine di cui al secondo e terzo comma del predetto art. 1520 è di giorni 15.

Art. 24 – Esclusione della garanzia per l'uso

Salvo contrario patto scritto, la merce è venduta senza alcuna garanzia riguardo all'uso cui il compratore abbia dichiarato o intenda destinarla.

Art. 25 – Uso della merce protestata

Il compratore, nel caso in cui soltanto per una parte del carico, bene individuabile, abbia motivo di avanzare reclamo, deve darne avviso al venditore e tenere a disposizione l'intero carico, che è obbligato a custodire razionalmente e da buon commerciante.

Art. 26 – Acconto

Se il compratore all'atto della stipulazione del contratto versa delle somme al venditore senza specificarne il titolo, il versamento si intende fatto come acconto.

Art. 27 – Pagamento del prezzo

Salvo patto contrario, il pagamento viene effettuato alla consegna della merce.

Art. 28 – Luogo di pagamento

Di norma, il pagamento deve essere effettuato al domicilio del venditore.

Art. 29 – Termini di pagamento

I termini di pagamento decorrono dalla data della fattura.

Se il pagamento è pattuito per contanti “vista fattura” o “arrivo merce”, il compratore deve provvedere al pagamento entro dieci giorni dalla data della fattura o dell’arrivo della merce.

In caso di pagamento mediante “cessioni bancabili” il venditore è tenuto a ricevere effetti cambiari con scadenza non superiore a 4 mesi.

Art. 30 – Pagamento nel contratto a consegna ripartita

Nel contratto a consegna ripartita, quando le parti hanno convenuto il pagamento pronta cassa netto alla consegna, il pagamento deve essere effettuato ad ogni singola consegna.

Art. 31 – Classificazione delle resinose

Il legname resinoso si distingue nelle seguenti essenze:

- abete rosso, peccio (*Picea abies* L.);
- abete bianco o comune, avello (*Abies alba* Mill.);
- larice (*Larix decidua* Mill.);
- pino silvestre o comune o selvatico bianco (*Pinus sylvestris* L.);
- pino cembro, cirmolo, cirno (*Pinus cembra* L.);
- pino nero (*Pinus nigra* J.).

Art. 32 – Uso generico del termine “abete”

Quando nei contratti viene citato solo il nome generico di “abete”, si intende sia abete rosso che bianco. Volendosi determinare proporzionalmente tra l’una e l’altra specie di abete, o volendosi l’una anziché l’altra, ne deve essere fatta espressa menzione nel contratto.

Art. 33 – Uso generico del termine “pino”

Quando nei contratti viene citato solo il termine generico di “pino”, si intende esclusivamente pino silvestre.

Art. 34 – Trattamento del legname allo stato rotondo

Il legname allo stato rotondo viene normalmente trattato nei seguenti assortimenti:

- tronchi o topi da sega, oppure bore;
- legname da travatura;
- bottolame o legna scelta;
- sottomisure;
- stangame;
- legname da imballaggio;
- legname da cartiera o da cellulosa;
- tasti;
- punte e scarti;
- assortimento unico.

Il legname da opera di resinose viene normalmente commerciato con corteccia.

Art. 35 – Tronchi da sega

Per tronchi da sega si intendono tronchi di diametro a metà lunghezza non inferiore a 18 cm, di lunghezza non inferiore a 4 m fra le due smussature, con una sopralunghezza – che non viene conteggiata – variabile a seconda delle difficoltà di esbosco e comunque non inferiore a 10 cm complessivi.

Il tondame da sega viene trattato a metro cubo.

Art. 36 – Difetti del tondame da sega normale

Il tondame da sega normale deve essere sano e diritto.

I seguenti difetti, se di lievissima entità, sono ammessi:

- rosatura;
- screpolature longitudinali;
- perforatura da insetti;
- tronchi leggermente contorti;
- leggera cipollatura;
- curvatura.

Altri o più gravi difetti comportano un equo abbuono o tarizzo.

I tronchi per i quali non si addivene ad un accordo sull'abbuono, possono essere rifiutati dal compratore.

Art. 37 – Bottolame o legna scelta

Per bottolame o legna scelta si intendono i tronchi di lunghezza dai 2 a 3,50 m fra le smussature, di diametro (a metà) di 18 cm e più.

I bottoli devono essere utilizzabili per sega. È escluso il rotto. È ammesso il marcio duro per metà del diametro e il marcio molle per un quarto del diametro, purché il resto sia utilizzabile.

Il bottolame viene trattato a metro cubo.

Art. 38 – Legname da travatura

Tronco di lunghezza non inferiore a 5 m, diametro non inferiore a 30 cm, con bassa conicità ed esente da difetti macroscopici.

Art. 39 – Sottomisure

Per sottomisure si intendono tronchi di lunghezza di 4 m fra le smussature, di diametro (a metà) da 14 a 17 cm compresi, diametro in punta non inferiore a 12 cm.

Requisiti di qualità come per i tronchi da sega.

Art. 40 – Misurazione

La misurazione del diametro del legname rotondo viene fatta a metà lunghezza. Se la sezione del tronco è ovale, il diametro è dato dalla media dei diametri minimo e massimo, nella sezione mediana.

Nei tronchi scheggiati il diametro viene espresso dalla media fra il diametro minimo nel punto difettoso e il diametro a metà.

Se a metà del tronco si presentano nodi o sporgenze anormali, il diametro corrisponde alla media fra i diametri regolari, al di sopra e al di sotto del difetto.

Il diametro viene misurato a centimetri pieni, trascurando le frazioni. La lunghezza, salvo particolari pattuizioni, viene misurata, trascurando le frazioni, di 20 cm in 20 cm.

Nel caso di legname di resinosa con corteccia la misurazione potrà avvenire nei seguenti modi:

- a. si misura il tronco con la corteccia, seguendo le regole sopra esposte: dal volume ottenuto si detrae una percentuale pari al 10% se si tratta di legname di abete rosso e/o bianco. Per il larice e il pino silvestre tale percentuale varia dal 15-18% al 20-25% in relazione all'età della pianta e alle condizioni stagionali;
- b. la misurazione viene effettuata sotto corteccia, direttamente sul legno. In questo caso il tronco dovrà essere preventivamente scortecciato nei punti di misurazione; si attua quindi una scortecciatura parziale ad anello (cercen), larga 15-20 cm, tale comunque da permettere un'agevole misurazione.

Art. 41 – Stangame

Per stangame si intende "antenne", tondelli, "longari", puntelli, paleria minuta, "catene", "remi", ecc. Queste varie specie sono di diametri e di lunghezza diversi a seconda dei vari distretti forestali della provincia. Le classificazioni di cui al presente articolo devono corrispondere alle caratteristiche e qualità seguenti: sani, escluso il marcio e rotto, poco nodosi, "seguenti" (poco conici) e diritti.

Art. 42 – Legname da imballaggi

Il legname da imballaggi è normalmente costituito da tondelli di essenza resinosa del diametro minimo di 14 cm e di lunghezza minima di 2 m con guasto massimo del 60% purché a tenuta di chiodo.

Art. 43 – Legname da cartiera

Il legname da cartiera, se costituito da abete o da pino, è delle seguenti dimensioni: lunghezza da 1 m in avanti in multipli di un metro in tondelli o in quarti del diametro in punta di 8 cm e del diametro massimo di 30 cm.

Il legname da cartiera viene commerciato o allo stato grezzo o con scortecciatura commerciale, cioè senza la prima corteccia, o almeno strisciato, oppure pulito in bianco.

Il legname da cartiera messo a misura in cataste deve essere "intestato" a sega da ambo le estremità.

I nodi devono essere "asciati" a liscio legno.

Il legname da cartiera viene misurato a metro stero in cataste oppure a metro cubo.

Per lo spacco viene normalmente applicata nei confronti del prezzo del tondo una diminuzione fino al 15% quando lo spacco supera il 6% della partita.

Art. 44 – Assortimento unico, tasti, punte e scarti

Per assortimento unico, tasti, punte e scarti si intende:

- a. ASSORTIMENTO UNICO: tondame non assortito ma comprendente tut-

- ti gli assortimenti;
- b. TASTI: parte basale della pianta con presenza di marciume o altri difetti evidenti;
- c. PUNTE E SCARTI: legname tondo non compreso negli assortimenti elencati ma che può avere una parziale diversa utilizzazione.

Art. 45 – Applicazione di “tarizzi” o diffalchi

I criteri di applicazione di “tarizzi” o diffalchi nella misurazione dei legnami in tondo possono variare da zona a zona e generalmente sono indicati nei capitoli in uso presso le pubbliche amministrazioni nell’ambito di ciascun distretto forestale.

II. SEGATO

Art. 46 – Legname segato di abete

Il legname segato di abete si distingue in: tavolame, morali, mezzi morali, listelli e travi segati, semilavorati e prismati su ordinazione.

Il tavolame di abete si distingue in tavole normali, cortame, sottomisure e sottopelli.

Art. 47 – Unità di misura

Il legname segato di abete, ad eccezione del pezzame e delle sottopelli, viene trattato, misurato e conteggiato a metro cubo.

Art. 48 – Assortimenti

Il tavolame normale di abete della lunghezza di 4 m e della larghezza a metà di 16 cm e più, viene trattato normalmente nei seguenti assortimenti:

- primo netto;
- I assortimento;
- II assortimento;
- II assortimento andante;
- III assortimento falegnameria;
- III assortimento costruzione;
- IV assortimento;
- tombante.

Il tavolame deve essere ben rifilato e parallelo, salvo diversa pattuizione per legname conico o non rifilato. Esso viene normalmente trattato nei seguenti spessori: 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60 mm.

Sono tollerate parziali differenze sugli anzidetti spessori non superiori al 4% in più o in meno.

Art. 49 – Assortimento “primo netto”

Per assortimento “primo netto” si intende merce sana, ben lavorata, di buona fibra, regolare, diritta, fine, bianca, esente completamente da nodi e altri difetti, tollerati soltanto pochi nodi a spillo senza “sventature” (fenditure).

Sono ammesse spaccature da stagionatura ad una estremità di lunghezza non superiore al quinto della larghezza della tavola.

Art. 50 – Primo assortimento

Per “I assortimento” si intende merce ben lavorata, di fibra regolare e dritta, con pochi e piccoli nodi sani (legati) escluso il “conastro”, il midollo, le spaccature e il rosato.

Sono ammesse fenditure ad una estremità che non superino il quarto della larghezza della tavola.

Sono tollerati leggeri smussi su un solo spigolo per spessore e lunghezza non superiori ad un quarto delle rispettive dimensioni della tavola.

Art. 51 – Secondo assortimento

Per “II assortimento” si intende merce ben lavorata, sana, con fibra regolare.

Sono ammessi: spaccature alle estremità purché di lunghezza inferiore alla larghezza della tavola; leggera rosatura e leggero annerimento non superiore al 10% della superficie della tavola. Nell’intera partita le tavole rosate, annerite e con fenditure non devono superare il 15%. Sono anche ammessi: un leggero smusso e nodi sani di media grandezza non raggruppati.

Sono esclusi il conastro e i nodi cadenti.

Art. 52 – Secondo assortimento andante

Per “II assortimento andante” si intende merce di qualità intermedia fra il II e il III assortimento falegnameria.

Art. 53 – Terzo assortimento falegnameria

Per “III assortimento falegnameria” si intende merce con fibra non eccessivamente grossolana o irregolare.

Sono ammessi: rosatura massima del 25% su ambo le facce; annerimento parziale, nodi anche grossi purché non cadenti e in numero non eccessivo; spaccatura alle estremità di lunghezza non superiore alla larghezza della tavola.

Sono inoltre ammesse le borse di resina purché non eccessive.

Lo smusso non deve essere oltre 1,50 m di lunghezza se su un solo lato e 1 m se su due lati e non riguardare oltre un terzo dello spessore della tavola.

Art. 54 – Terzo assortimento costruzione

Per “III assortimento costruzione” si intende merce con fibra anche grossolana o irregolare.

Sono ammessi: rosatura massima del 50% su ambo le facce, annerimento parziale, marcio duro parziale su una faccia, nodi grossi e nodi cadenti purché non eccessivi e tali da compromettere la resistenza della tavola; spaccature nello spessore e leggere spaccature a pettine purché non compromettano la resistenza e l’utilizzo della tavola. Sono inoltre ammessi: il tarlo purché limitato, le borse di resina e la cipollatura purché non eccessiva ed inoltre le tavole leggermente imbarcate.

Lo smusso non deve superare 2,50 m di lunghezza se su un lato e 1,50 m se su due lati e non riguardare oltre un terzo dello spessore. Sono escluse le tavole marce rotte e quelle con grossi nodi cadenti.

Art. 55 – Quarto assortimento

Per “IV assortimento” si intende merce che abbia difetti tali da essere esclusa dal III assortimento costruzione.

È ammesso il marcio molle per non oltre il 20% della superficie della tavola e su un numero di tavole non superiore al 30%.

Art. 56 – Tavolame tombante

Per “tombante” si intende tavolame da 4 m e più e da 16 cm o più di I, II, II andante, III falegnameria, III costruzione come cade dalla sega, escluso il IV assortimento.

Art. 57 – Larghezza tavolame normale di abete

La media delle larghezze del tavolame normale di abete è considerata “commerciale”, quando corrisponde a :

- spessore da 20 a 30 mm: 22 cm
- spessore da 35 a 60 cm: 22-23 cm

Art. 58 – Sottomisure

Per sottomisure si intende il tavolame che ha una lunghezza di 4 m o più e larghezza a metà da 8 cm fino a 15 cm compresi. Esse vengono generalmente trattate in assortimento unico, escluso il IV.

La tolleranza di smusso nelle sottomisure è uguale a quella ammessa per il III assortimento costruzione del tavolame normale.

Per le sottomisure si usa la distinzione nei seguenti assortimenti:

- a. I e II, per pialla, parallelo all’occhio;
- b. III per costruzioni e imballaggi con conicità normale;
- c. prismato a larghezza fissa (listoni per pavimenti e rivestimenti).

Art. 59 – Larghezza sottomisure di abete

La media delle larghezze delle sottomisure di abete è considerata “commerciale” quando corrisponde a:

- spessore da 20 a 25 mm: 11-12 cm
- spessore da 25 a 30 mm: 12-13 cm

Art. 60 – Lunghezza del tavolame

Il tavolame di lunghezza inferiore ai 4 m viene normalmente distinto nelle seguenti categorie:

- a. bottolame o cortame di legna scelta: che ha lunghezza di 2-2,20-2,50-3-3,50 m e larghezza di 16 cm e più e spessori da 20 mm e più. Qualità varie;
- b. cortame che ha lunghezza come il bottolame, larghezza da 8 a 15 cm e spessori da 20 mm e più. Qualità come il tombante;
- c. pezzame che ha lunghezza da circa 1 a 3,90 m alla rinfusa e larghezza da 6-7 cm in avanti, di tutti gli spessori senza garanzia di media e di qualità;

Tutti gli assortimenti di cui sopra devono essere refilati.

Il bottolame e il cortame vengono trattati usualmente a metro cubo.

Il pezzame viene trattato a peso o a metro stero.

Art. 61 – Sottopelli

Per sottopelli si intende merce segata o almeno toccata dalla sega da ambo le parti, senza rifilature, degli spessori di 20 e 25 mm e della lunghezza normale di 4 m.

Vengono trattate anche le lunghezze di 2 e 3 m.

Le sottopelli vengono vendute a pezzo, a metro lineare o a metro stero.

Art. 62 – Morali

I morali sono a sezione quadrangolare di 5x5, 6x6, 7x7, 8x8, 8x10, 10x10, 10x12, 12x12 cm.

La lunghezza normale è di 4 m.

I morali si trattano normalmente nell'assortimento tombante definibili come per il tavolame.

I mezzi morali sono a sezione rettangolare di 3x6, 3,5x7, 4x8, 5x7, 5x10, 6x8, 6x12 cm.

La lunghezza normale è di 4 m.

La lunghezza e l'assortimento sono identici a quelli dei morali come uguale è la tolleranza nelle dimensioni della sezione.

Art. 63 – Listelli

I listelli hanno la lunghezza normale da 2 a 4 m e la sezione di 2x1,5 - 2,5x5 - 3x5 cm e si trattano in assortimento vario con riferimento al loro impiego.

Sono esclusi i nodi grossi e altri difetti che ne compromettano la resistenza.

I listelli si trattano a metro cubo normalmente legati in fasci.

Art. 64 – Travi segate

Le dimensioni e le caratteristiche di lavorazione delle travi segate sono in genere determinate su commissione.

Le travi segate vengono trattate o a spigolo vivo, vale a dire con 4 fili senza tolleranza di smusso, oppure a spigolo mercantile, nel quale è ammesso uno smusso su ciascun spigolo interessante non più del 20% della larghezza della faccia e per una lunghezza non eccedente un terzo del totale.

Le travi segate devono avere gli spigoli paralleli, con una tolleranza in più o in meno di 4 mm su ciascun lato della sezione. La merce deve essere sana e, comunque, non presentare difetti che ne compromettano la resistenza.

Art. 65 – Segati di larice

I segati di larice vengono trattati negli stessi assortimenti dell'abete, ad eccezione del terzo che viene normalmente classificato in un unico assortimento. Viene trattato, inoltre, l'assortimento "roversi" o "storti", di tavole ricavate da tronchi curvi, non refilate e di spessore vario, di lunghezza non inferiore ai 2 m, trattato in un unico assortimento tombante. Il tavolame di larice in genere deve essere ben refilato. Le caratteristiche dei vari assortimenti sono le stesse dell'abete, con l'eccezione riferibile al colore della fibra, all'entità dell'alburno e alle tipiche borse di resina.

Il tavolame normale di larice viene trattato nei seguenti spessori: 20, 25, 30, 40, 50, 60 e 80 mm.

Valgono per il larice le stesse norme descritte per i segati di abete per ciò che concerne lunghezze, larghezze e tolleranze.

Art. 66 – Segati di pino silvestre

Per tutte le categorie e gli assortimenti di segati di pino silvestre, salve le diverse caratteristiche della specie, valgono le stesse norme di dimensioni, di qualità, di lavorazione e di tolleranze come per l'abete.

Il difetto di colorazione blu non è ammesso nel "primo netto" e nel "l assortimento". Nel "Il assortimento" tale difetto è ammesso purché leggero e limitato.

Art. 67 – Segati normali di cirmolo

I segati normali di cirmolo vengono trattati nell'assortimento tombante, per il quale, nel caso specifico, si intende merce come cade dalla sega, escluso il marcio e il rotto, della lunghezza di 4 m con tolleranza del 30% del volume di lunghezza fra 2 e 3,90 m (la lunghezza è calcolata di 10 in 10 cm).

Gli spessori normali del tavolame di cirmolo sono: 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 e 120 mm.

La merce venduta "a partita" deve essere assortita nei diversi spessori.

La refilatura commerciale del cirmolo è più andante di quella dell'abete.

Il tavolame degli spessori inferiori ai 40 mm e delle larghezze inferiori ai 16 cm è trattato come assortimento a parte.

Art. 68 – Stagionatura dei segati

Le contrattazioni avvengono, salvo accordi particolari, per tavolame a stagionatura commerciale. La merce segata è a stagionatura commerciale quando può essere accatastata a contatto diretto senza che con questo, in condizioni normali, abbia a subire alterazioni di sorta. A tale grado di stagionatura corrisponde il seguente peso approssimativo a metro cubo (per tavolame): abete rosso circa 500 kg, abete bianco e pino silvestre 600 kg circa, larice 800 kg circa.

Art. 69 – Le travi squadrate Uso Trieste e le travi Uso Fiume

Nella categoria del legname squadrato sono usuali le travi squadrate Uso Trieste (Travi UT) e le travi Uso Fiume (Travi UF).

Art. 70 – Caratteristiche

Le travi squadrate Uso Trieste devono avere le seguenti caratteristiche:

- a. lavorazione: squadratura con ascia o con attrezzo meccanico sulle quattro facce fino alla punta con leggero smusso dalla base alla metà lunghezza; dalla metà alla punta la squadratura può essere più superficiale;
- b. è ammessa una conicità non superiore a 8 mm per metro lineare;
- c. qualità: il legno deve essere convenientemente sano, escluso il marcio, il rotto, il contorto nonché le fenditure e i nodi che ne possano compromettere la resistenza; è ammesso un leggero tarlo nonché la rosatura e l'annerimento non eccessivo su non più del 10% dei travi componenti la partita;

- d. le travi Uso Fiume (travi UF) hanno lo stesso procedimento di lavorazione delle travi UT, squadrate e con smusso fino alla punta, ma si distinguono da queste per la sezione costante dalla base fino alla punta;
- e. sezioni usuali: 8x8, 9x9, 9x11, 11x11, 11x13, 13x13, 13x16, 16x16, 16x19, 19x19, 19x21, 21x21, 21x24, 24x27, 27x27, 27x30 cm.
- È tollerata una differenza in più o in meno di 5 mm nelle dimensioni di sezione.

Art. 71 – Lunghezze travi UT e UF

Le lunghezze delle travi UT e UF vengono conteggiate da 50 a 50 cm, a cominciare da 4 m, salvo pattuizioni particolari. Le dimensioni trasversali vengono misurate sulla sezione alla base.

Art. 72 – Essenze trattate

Le essenze latifoglie normalmente trattate sono: acacia (robinio), acero, betulla, castagno, ciliegio, faggio, frassino, melo, olmo, noce, ontano, pioppo, tiglio, quercia in genere e olivo.

I tronchi di latifoglie vengono trattati a metro cubo, a peso o a corpo, le tavole di latifoglie a metro cubo.

Art. 73 – Tronchi di latifoglie

I tronchi di latifoglie possono essere di qualsiasi lunghezza a partire da 1 m e di qualsiasi diametro a seconda dell'impiego cui sono destinati.

I tronchi di latifoglie non vengono in genere scortecciati.

La misurazione dei tronchi è effettuata in base al diametro a metà tronco sotto corteccia e in base alle lunghezze conteggiate di 10 in 10 cm.

Salvo pattuizioni particolari la merce deve essere sana, senza cipollatura, è ammesso tarlo limitato all'alburno. Non sono ammesse spaccature o fenditure eccessive.

Art. 74 – Tavolame di latifoglie

Il tavolame di latifoglie non viene classificato in assortimento e generalmente comprende tutto il prodotto di uno o più tronchi. Non è rifilato. Le tavole devono presentare uno scoperto di almeno 10 cm di larghezza e la presenza di curve più o meno accentuate non costituisce difetto.

Salvo pattuizioni particolari le tavole di latifoglie sono accettate con corteccia. Il tavolame di latifoglie viene misurato a metà lunghezza e a metà smusso esclusa la corteccia.

Le lunghezze si conteggiano di 10 in 10 cm.

Art. 75 – Rapporto tra volumi sterici e cubici

Il contenuto effettivo medio in volume delle misure espresse in massa sterica corrisponde alle seguenti cifre:

- a. tondello di cartiera di abete:
- scortecciato in bianco: 1 metro stero è uguale a 0,800 m³
 - scortecciato mercantilmente: 1 metro stero è uguale a 0,750 m³
- b. spacco da cartiera di abete: 1 metro stero è uguale a 0,650 m³

c. tondello di abete da imballaggio: 1 metro stereo è uguale a 0,700 m³

Art. 76 – Mediazione

La provvigione spettante al mediatore per la compravendita di legname da opera in genere, è del 2% del prezzo, a carico del mandante.

d) *SUGHERO, ECC.*

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

Cap. 4. Prodotti della caccia e della pesca

a) *PESCE FRESCO E CONGELATO*

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

b) *CACCIAGIONE*

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

c) *PELLI DI PELLICCERIA*

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

Cap. 5. Prodotti delle industrie estrattive

a) *MINERALI METALLIFERI*

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

b) *MINERALI NON METALLIFERI*

PRODOTTI DEL PORFIDO

Art. 1 – Definizioni e qualità del materiale

In via generale la produzione di porfido può essere ricondotta alle seguenti tipologie:

PIASTRELLE

- Forma rettangolare o quadrata;
- coste (bordi) a spacco o segate, ortogonali al piano o in leggera sottosquadra;
- variazione di spessore per lastrificazione "a coltello" non superiore a 3 cm;
- colori misti e indicati solo a livello di tendenza;
- imballaggio in genere compreso nel prezzo (non sottoposto a reso/rimborso) e consistente in un supporto di legno ("bancale"), su cui sono accatastate le piastrelle avvolte da un cappuccio di nylon termoretraibile; la

- merce confezionata in bancale ha un peso di circa 1,5 t;
- suddivise in varie tipologie e in particolare:
 - a. *piastrelle a piano naturale di cava e coste a spacco*:
 - spessore da 1 a 3 cm, da 2 a 6 cm, da 5 a 8 cm;
 - lunghezza variabile ("a correre") ma pari almeno alla larghezza;
 - larghezza definita di 10-15-20-25-30-35-40 cm, con tolleranza sulle larghezze pari a ± 1 cm.
 - b. *piastrelle a piano naturale di cava e coste segate*:
 - spessore da 1 a 3 cm, da 2 a 6 cm, da 4 a 7 cm;
 - lunghezza variabile ("a correre") ma pari almeno alla larghezza;
 - larghezza definita di 20-25-30-35-40-50 cm, con tolleranza pari a ± 3 mm.

CUBETTI

- Superficie a piano naturale di cava;
- coste (bordi) a spacco;
- colori misti e indicati solo a livello di tendenza;
- caricati sfusi oppure, su ordine specifico e pagamento a parte, in casse di legno o sacconi;
- teste squadrate di dimensioni variabili secondo la pezzatura, adatte per pose ad archi contrastanti;
- suddivisi in varie tipologie e in particolare:
 - a. *cubetti "tipo 4/6"*:
 - lato compreso tra 4 e 7 cm;
 - altezza compresa tra 4 e 6 cm;
 - peso minimo di 100 kg/m²;
 - indicati per traffico esclusivamente pedonale.
 - b. *cubetti "tipo 6/8"*:
 - lato compreso tra 6 e 9 cm;
 - altezza compresa tra 5,5 e 8 cm;
 - peso minimo di 130 kg/m²;
 - indicati per traffico pedonale e carrabile leggero.
 - c. *cubetti "tipo 8/10"*:
 - lato compreso tra 8 e 12 cm;
 - altezza compresa tra 7,5 e 11 cm;
 - peso minimo di 180 kg/m²;
 - indicati per tutti i tipi di traffico.
 - d. *cubetti "tipo 10/12"*:
 - lato compreso tra 10 e 14 cm;
 - altezza compresa tra 10 e 13 cm;

- peso minimo di 220 kg/m²;
- indicati per tutti i tipi di traffico.

e. *cubetti "tipo 12/14"*:

- lato compreso tra 12 e 15 cm;
- altezza compresa tra 12 e 15 cm;
- peso minimo di 280 kg/m²;
- indicati per tutti i tipi di traffico.

f. *cubetti "tipo 14/18"*:

- lato compreso tra 14 e 20 cm;
- altezza compresa tra 14 e 20 cm;
- peso minimo di 330 kg/m²;
- indicati per tutti i tipi di traffico.

CUBETTI CON TESTA REGOLARE

- Superficie a piano naturale di cava;
- coste (bordi) a spacco;
- colori misti e indicati solo a livello di tendenza;
- caricati sfusi oppure, su ordine specifico e pagamento a parte, in casse di legno o sacconi;
- teste a forma quadrata, adatti per pose a file parallele, cerchi, corone circolari;
- suddivisi in varie tipologie e in particolare:

a. *cubetti "tipo 9x9"*:

- lati di 9 cm ($\pm 0,5$ cm);
- altezza compresa tra 4 e 6 cm;
- peso minimo di 100 kg/m²;
- indicati per traffico pedonale.

b. *cubetti "tipo 10x10"*:

- lati di 10 cm ($\pm 0,5$ cm);
- altezza compresa tra 6 e 10 cm (in due pezzature da 6/8 o 8/10);
- peso minimo di 135 kg/m²;
- indicati orientativamente per tutti i tipi di traffico: la pezzatura 6/8 è indicata per il traffico leggero, mentre la pezzatura 8/10 è indicata per tutti i tipi di traffico.

MOSAICI

- Forma irregolare;
- superficie a piano naturale di cava;
- coste a spacco;
- colori misti e indicati solo a livello di tendenza;
- imballaggio in genere compreso nel prezzo e consistente in un suppor-

- to di legno ("bancale"), non sottoposto a reso/rimborso, su cui sono accatastati i pezzi avvolti da un cappuccio di nylon termoretraibile; la merce confezionata in bancale ha un peso di circa 1,5 t;
- suddivisi in varie tipologie e in particolare:
 - a. *mosaico cosiddetto "normale"*:
 - spessore compreso tra 2 e 5 cm;
 - diagonale minima di 20 cm;
 - peso minimo di 85 kg/m².
 - b. *mosaico cosiddetto "sottile"*:
 - spessore compreso tra 1 e 3 cm;
 - diagonale minima di 20 cm;
 - peso minimo di 60 kg/m².
 - c. *mosaico cosiddetto "gigante"*:
 - spessore compreso tra 3 e 7 cm;
 - diagonale minima di 40 cm;
 - peso minimo di 110 kg/m².
 - d. *mosaico cosiddetto "gigante sottile"*:
 - spessore compreso tra 2 e 4 cm;
 - diagonale minima di 40 cm;
 - peso minimo di 75 kg/m².

CORDONATE

- Colori misti e indicati solo a livello di tendenza;
- la merce confezionata in bancale ha un peso mediamente di circa 1,5-1,6 t;
- la lavorazione dei giunti può essere a spacco o con segagione;
- altezza compresa tra 20 e 25 cm;
- lunghezze a correre con un minimo di 40 cm per i cordoni a testa lavorata e con un minimo di 30 cm per i cordoni con testa a spacco;
- suddivise in varie tipologie e in particolare:
 - a. *cordinata tipo a spacco*:
 - testa a spacco;
 - giunto a spacco;
 - fianco a vista naturale;
 - spessore definito di 5-6-7-8-9-10-12 cm.
 - b. *cordinata tipo a piano naturale di cava*:
 - testa naturale;
 - giunto segato o a spacco;
 - fianco a vista segato;
 - spessore definito di 10-12-15 cm.

- c. *cordonata tipo segato*:
- testa segata e fiammata;
 - giunto segato;
 - fianco a vista segato e fiammato;
 - spessore definito di 6-8-10-12-15 cm.
- d. *cordonata tipo segato e lavorato*:
- testa bocciardata o fiammata;
 - giunto a spacco o segato;
 - fianco a vista piano naturale di cava o fiammato;
 - spessore definito di 6-8-10-12-15 cm.

BINDERI

- elementi usati per contenimento e delimitazione delle pavimentazioni;
- faccia superiore a piano naturale di cava;
- coste (bordi) a spacco ortogonali al piano o in leggera sottosquadra;
- colori misti e indicati solo a livello di tendenza;
- caricati sfusi oppure, su ordine specifico e pagamento a parte, in casse di legno o sacconi;
- utilizzati per bordature e pavimentazioni;
- suddivisi in varie tipologie ed in particolare:

- a. *normale 10x5/8*:
- larghezza 10 cm;
 - lunghezza a correre compresa tra 15 a 40 cm;
 - altezza compresa tra 5 a 8 cm;
 - peso circa 18 kg/m.
- b. *normale 10x8/11*:
- larghezza 10 cm;
 - lunghezza a correre compresa tra 15 a 40 cm;
 - altezza compresa tra 8 a 11 cm;
 - peso circa 22 kg/m.
- c. *normale 12x10/15*:
- larghezza 12 cm;
 - lunghezza a correre compresa tra 15 a 40 cm;
 - altezza compresa tra 10 a 15 cm;
 - peso circa 35 kg/m.
- d. *gigante 12x15/20*:
- larghezza 12 cm;
 - lunghezza a correre variabile tra 20 a 40 cm;
 - altezza compresa tra 15 a 20 cm;
 - peso circa 60 kg/m.

e. *gigante 14x15/20*:

- larghezza 14 cm;
- lunghezza a correre compresa tra 20 a 40 cm;
- altezza variabile tra 15 a 20 cm;
- peso circa 70 kg/m.

SMOLLERI

- Elementi dotati di due facce laterali a piano naturale di cava;
- costa superiore in vista e due teste ricavate a spacco;
- colori misti e indicati solo a livello di tendenza;
- caricati sfusi oppure, su ordine specifico e pagamento a parte, in casse di legno o sacconi;
- utilizzati per pavimentazioni e rivestimenti;
- lunghezza a correre;
- larghezza compresa tra 3 e 10 cm;
- altezza compresa tra 8 e 13 cm;
- peso minimo di 180 kg/m².

TRANCIATI DA RIVESTIMENTO

- Costa in vista a spacco e due teste tranciate ortogonalmente alla stessa o in sottosquadra;
- colori misti e indicati solo a livello di tendenza;
- caricati sfusi oppure, su ordine specifico e pagamento a parte, in casse di legno o sacconi;
- utilizzati per il rivestimento dei muri;
- suddivisi in varie tipologie e in particolare:

a. *tipo 8/14*:

- larghezza ("entranza") massima di 12 cm;
- lunghezza a correre;
- altezza compresa tra 7 e 14 cm;
- peso di circa 230 kg/m².

b. *tipo 15/20*:

- larghezza ("entranza") massima di 14 cm;
- lunghezza a correre;
- altezza compresa tra 15 e 20 cm;
- peso di circa 280 kg/m².

BUGNATI DA COSTRUZIONE E RIVESTIMENTO

- Elementi dotati di una faccia a vista bugnata a spacco;
- costa sommariamente ortogonale al piano di appoggio naturale;
- colori misti e indicati solo a livello di tendenza;
- caricati sfusi oppure, su ordine specifico e pagamento a parte, in casse

- di legno o sacconi;
- utilizzati per esecuzione o rivestimento di murature;
- larghezza (entranza) compresa tra 10 e 30 cm;
- lunghezza a correre;
- suddivise in varie tipologie e in particolare:

a. *tipo 10/15:*

- altezza compresa tra 10 e 15 cm;
- peso di circa 250 kg.

b. *tipo 12/20:*

- altezza compresa tra 12 e 20 cm;
- peso di circa 300 kg.

c. *tipo 15/25:*

- altezza compresa tra 15 e 25 cm;
- peso di circa 400 kg.

LAVORATI

- Comprendono gradini, copertine, piastrelle, bancali, soglie, battiscopa, ecc.
- colori misti e indicati solo a livello di tendenza;
- imballaggi particolari non compresi nel prezzo;
- suddivise in varie tipologie e in particolare:

a. *lavorati con superficie a piano di cava:*

- ottenuti da lastre naturali;
- coste a spacco (tolleranza $\pm 0,5$ cm) o segate (tolleranza $\pm 0,2$ cm);
- spessore variabile (gradini e copertine con spessore omogeneo compreso tra 3 e 5 cm);
- lavorazioni aggiuntive: finitura superficiale semilucida, spessorizzazione, calibratura, gocciolatoio e smussi.

b. *lavorati con superficie artificiale:*

- ottenuti da blocchi (solitamente di dimensioni inferiori a quelli di altri litotipi) segati in lastre;
- spessore variabile (lastre da pavimento con spessore omogeneo compreso tra 2 e 3 cm);
- lavorazioni: a telaio, levigata, lucida, fiammata, sabbiata, spazzolata.

Art. 2 – Difetti e contestazioni

Il prodotto deve presentarsi compatto senza piani di sfaldamento secondari ("lassi") che ne possano determinare la rottura dopo la posa.

La rugosità del materiale non integra difetto, se non in presenza di "scalini" dovuti a difetti nella sfaldatura.

Nella lavorazione a spacco sono tollerati lievi difetti di complanarità (faccia superiore non parallela con quella inferiore).

Le caratteristiche della roccia e il metodo di estrazione, condizionano il sistema di trasformazione dei manufatti che si presentano inizialmente con lunghezza "a correre" e contenuta entro precisi limiti naturali.

La variazione dello spessore di una lastra non costituisce difetto, a meno che essa non sia riconducibile a tipologie produttive stabilite.

Nei prodotti a spacco le tolleranze non integrano ipotesi tassative ed è prassi che il venditore le indichi al compratore.

I colori dei prodotti non sono uniformi e sono indicati solo a livello di tendenza.

In considerazione della natura del porfido, i difetti rientranti nelle caratteristiche della pietra, e quindi del prodotto, non sono contestabili ma rilevabili prima dell'acquisto.

Art. 3 – Unità di misura e misurazioni

La tipologia di misurazione adottata varia a seconda del prodotto e in particolare:

- a. misurazione a metro quadrato (m²) per lavorati a superficie estesa;
- b. misurazione a metro (m) per prodotti con elevato contenuto di lavorazioni lineari;
- c. misurazione a tonnellata (t) per forniture di elementi poligonali irregolari, di cubetti e di materiale sfuso.

Art. 4 – Campionature

Nel caso di campionature stabilite dalle parti, sono sempre sottintese e accettate le variazioni cromatiche e di composizione derivanti dalla variabilità del giacimento della cava di provenienza.

Art. 5 – Posa in opera

Le operazioni di posa in opera sono distinte da quelle di fornitura dei materiali.

Cap. 6. Prodotti delle industrie alimentari

a) RISO BRILLATO

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

b) FARINA, SEMOLA E SOTTOPRODOTTI DELLA MACINAZIONE

Art. 1 – Mediazione

La provvigione per la mediazione nella compravendita di farine e crusche è di 0,05 euro al q per parte.

c) PASTE

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

d) PRODOTTI DELLA PANETTERIA

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

e) ZUCCHERO E PRODOTTI DOLCIARI

Art. 1 – Vendita a pezzo

Nel settore della pasticceria e della gelateria sono venduti a pezzo:

- il pasticcino fresco (comunemente detto pasta);
- il pasticcino lievitato (*brioche*, *croissant*, *krapfen*, ecc.);
- il cono di gelato e il gelato da passeggio, confezionato generalmente attraverso spatola o porzionatore;

f) CARNI FRESCHE, CONGELATE PREPARATE E FRATTAGLIE

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

g) PESCI PREPARATI

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

h) PRODOTTI SURGELATI

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

i) CONSERVE ALIMENTARI

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

l) LATTE E DERIVATI

Art. 1 – Mediazione

La provvigione per la mediazione nella compravendita di burro e formaggi è dell'1% del prezzo per parte.

m) OLIO DI OLIVA

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

n) OLII E GRASSI VEGETALI PER USI ALIMENTARI E INDUSTRIALI

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

o) OLII E GRASSI ANIMALI PER USI ALIMENTARI E INDUSTRIALI

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

p) PELLI GREZZE E RESIDUI DELLA MACELLAZIONE

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

q) VINI E VERMUT

Art. 1 – Contratto

I vini si contrattano alla cantina in base ad assaggio.

Fuori del luogo in cui il vino si trova, la contrattazione avviene su campione.

Art. 2 – Gradazione alcolica

Il vino viene commerciato a peso o a grado quintale (ettogrado).

La gradazione alcolica, per i vini secchi, è determinata con il sistema ebullimetrico a scala nazionale (Malligand) o per distillazione. Per i vini non completamente fermentati, la gradazione alcolica si intende quella complessiva (svolto o da svolgere).

In caso di gradazione alcolica è uso riferirsi al certificato chimico dello IASMA (Istituto agrario San Michele all'Adige)-Fondazione Edmund Mach o all'Unione italiana vini.

Art. 3 – Acquisti su piazza

Negli acquisti su piazza, e cioè per prodotti siti nel luogo di conclusione del contratto, il compratore, dopo l'assaggio, può prelevare il campione del vino acquistato; se il vino è distribuito in più recipienti si forma un campione cumulativo, tenendo presenti le capienze dei singoli vasi vinari.

Il campione viene suddiviso in quattro bottiglie; due suggellate dal venditore e consegnate al compratore; le altre due suggellate a cura del compratore vengono lasciate al venditore.

In caso di contestazioni è uso riferirsi all'analisi svolta dal Laboratorio chimico dello IASMA (Istituto agrario San Michele all'Adige)-Fondazione Edmund Mach o dall'Unione italiana vini.

Art. 4 – Acquisti fuori piazza

Per acquisti fuori piazza, e cioè per prodotti siti fuori dal luogo di conclusione del contratto, il venditore rilascia al compratore due campioni suggellati, al momento della conclusione del contratto.

Il compratore ne conserva intatto uno che, in caso di contestazioni è uso sottoporre al giudizio del Laboratorio chimico dello IASMA (Istituto agrario San Michele all'Adige)-Fondazione Edmund Mach o dall'Unione italiana vini.

Se il compratore non ha conservato intatto almeno uno dei due campioni perde il diritto alla contestazione del prodotto.

Art. 5 – Vini destinati all'invecchiamento

Salva la regolamentazione per i vini a denominazione di origine controllata (DOC), i vini di particolare pregio, che possono essere destinati all'invecchiamento, si contrattano su campione o sulla base della loro origine e delle loro caratteristiche, senza riferimento alla gradazione alcolica nella determinazione del prezzo.

Sulla corrispondenza dell'originale e delle caratteristiche di tali vini, sarà determinante, in caso di contestazione, il parere del Laboratorio chimico dello IASMA (Istituto agrario San Michele all'Adige)-Fondazione Edmund Mach o dell'Unione italiana vini.

Art. 6 – Torbolino

È pure oggetto di contrattazione il cosiddetto "Torbolino", che è il vino venduto immediatamente dopo la prima fermentazione o dopo il primo travaso e decantazione.

Art. 7 – Qualità e tolleranza

Per i vini venduti a quintale con la clausola “circa” è tollerata per la gradazione alcolica la differenza di due decimi di grado di più e in meno, senza modificazioni del prezzo pattuito.

Per le differenze in meno di oltre due decimi di grado e fino a mezzo grado, il compratore è tenuto a ricevere il prodotto, ma il venditore deve accordare un abbuono sul prezzo, in proporzione dell'intera differenza di gradazione e della eventuale conseguente declassazione.

Per differenze in meno di oltre mezzo grado è facoltà del compratore rifiutare la merce.

Le differenze in più, anche superiori ai due decimi, non danno luogo a maggiorazione del prezzo pattuito per quintale.

Art. 8 – Vini contrattati a ettogrado

Per i vini contrattati a ettogrado le eventuali differenze di gradazione, in più o in meno, si mediano.

Se la differenza di gradazione, in più o in meno, supera il mezzo grado, il compratore ha la facoltà di sciogliere il contratto o di chiedere la sostituzione del prodotto.

Art. 9 – Casi di assenza di tolleranza

Se la vendita dei vini è fatta con espressa garanzia di una determinata percentuale alcolica o zuccherina minima, non è ammessa tolleranza in meno.

Art. 10 – Vino venduto su campione

Il vino venduto su campione deve corrispondere esattamente al campione stesso.

Art. 11 – Vendita “su sola denominazione di origine senza campione”

Per vendita “su sola denominazione di origine senza campione” le caratteristiche del vino devono corrispondere a quelle della qualità media dell'annata della zona di origine.

In caso di contestazioni, è uso riferirsi al giudizio del Laboratorio chimico dello IASMA (Istituto agrario San Michele all'Adige)-Fondazione Edmund Mach o dell'Unione italiana vini.

Art. 12 – Verifica dei vini

La verifica dei vini viene effettuata sulla base dei regolari campioni.

Il prelevamento di tali campioni può effettuarsi sia nella cantina del venditore (per le vendite franco partenza) che in quella del compratore (per le vendite franco arrivo) alla presenza delle parti o di un loro rappresentante. Gli autisti fungono da rappresentanti di chi dà incarico del trasporto.

Nel caso di spedizione a mezzo ferrovia, il prelevamento viene effettuato in presenza di un incaricato delle ferrovie che provvede ad apporre i sigilli sui campioni.

È abitudine procedere, ai fini della determinazione del grado alcolico, alla media dei risultati delle analisi fatte eseguire da ciascuna delle parti sui pro-

pri campioni di partenza o di arrivo del Laboratorio chimico dello IASMA (Istituto agrario San Michele all'Adige)-Fondazione Edmund Mach o dell'Unione italiana vini.

Art. 13 – Tolleranza nella vendita

Nelle vendite di vino con la clausola “circa” relativamente alla quantità, è tollerata una differenza in più o in meno del 10%.

Art. 14 – Prezzo

I recipienti sono forniti dal compratore. Se forniti dal venditore, il prezzo dei vini può essere stabilito con la clausola “recipiente compreso”, e comprende il valore del recipiente oppure con la clausola “recipiente a rendere” e in questo caso il valore del recipiente non è compreso ed il recipiente stesso va restituito franco di porto nel termine prestabilito o, in mancanza di questo, entro trenta giorni.

Se la restituzione non avviene entro tale termine, il venditore ha diritto di pretendere un nolo dal compratore e, prolungandosi la trattenuta dei recipienti, ne può chiedere il pagamento.

Art. 15 – Prezzo di vini pregiati

Il prezzo dei vini di particolare pregio, cui è riservata la presentazione in bottiglie diverse da quelle unificate, è comprensivo del costo dei vetri e dell'imballo.

Invece, nelle vendite di vini di largo consumo in bottiglie unificate, il costo dei recipienti e imballo, non sono compresi nel prezzo.

Art. 16 – Clausola “franco partenza”

Con la clausola “franco partenza” si intende merce posta sul mezzo di trasporto messo a disposizione dal compratore.

Le spese di scarico e trasporto dalla stazione al domicilio del compratore sono sostenute da quest'ultimo.

Art. 17 – Spese di analisi

Le spese di analisi sono a carico della parte contraente nel cui interesse vengono effettuate e quelle di pesatura sono a carico del venditore.

Art. 18 – Caparra

Nel caso di versamento di una somma espressamente fatto a titolo di caparra, questo si intende avere gli effetti di cui all'art.1386 c.c. (caparra penitenziale).

Art. 19 – Consegna

Se per contratto la consegna è differita (a termine) o ripartita (in più scadenze), il venditore deve curare la buona conservazione del vino; se il vino si guasta il compratore può rifiutarlo.

Art. 20 – Consegna differita

In caso di consegna differita e vendita di tutto il prodotto con consegna della chiave della cantina al compratore, oppure con suggello delle botti, il venditore non è più tenuto a rispondere delle eventuali avarie.

Art. 21 – Perdite e cali

Per consegna “franco partenza” le eventuali perdite e cali durante il trasporto sono a carico del compratore.

Per i contratti “franco arrivo”, sono a carico del venditore.

Art. 22 – Garanzia

I vini contrattati si intendono sani e senza difetti e conformi alle disposizioni delle vigenti leggi.

Art. 23 – Risoluzione del contratto e mediazione

In caso di risoluzione del contratto spetta il compenso al mediatore, eccettuata l'ipotesi di colpa del mediatore stesso.

Art. 24 – Mediazione

La provvigione per la mediazione nella compravendita dei vini è calcolata nel rapporto di 2 a 1 per il venditore e compratore. Attualmente essa è:

- a. per contrattazioni ordinarie di vini comuni:
 - 1% del prezzo dal venditore;
 - 0,50% del prezzo dal compratore;
- b. per contrattazioni ordinarie di vini a DOC:
 - 1% del prezzo dal venditore;
 - 0,50% del prezzo dal compratore;
- c. per le contrattazioni con prestazioni di assistenza e sorveglianza nella consegna della merce, la mediazione è congruamente aumentata a carico di chi richiede la prestazione;
- d. per grosse partite la provvigione è congruamente diminuita.

r) ALCOOL E LIQUORI

Art. 1 – Mediazione

La provvigione per la mediazione nella compravendita di acquavite e spiriti è di 1,50% del prezzo per parte.

s) BIRRA

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

t) ACQUE MINERALI, GASSOSE E GHIACCIO

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

Cap. 7. Prodotti dell'industria del tabacco

a) *TABACCHI LAVORATI*

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

Cap. 8. Prodotti dell'industria delle pelli

a) *PELLI CONCIATE*

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

b) *LAVORI IN PELLE E CUOIO*

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

Cap. 9. Prodotti delle industrie tessili

a) *FILATI DI COTONE, LANA, SETA, ECC.*

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

b) *TESSUTI DI COTONE, LANA, SETA, ECC.*

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

c) *MAGLIERIA*

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

d) *CORDAMI*

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

Cap. 10. Prodotti delle industrie dell'abbigliamento e dell'arredamento

a) *CAPPELLI*

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

b) *VESTITI E BIANCHERIA*

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

c) *CALZATURE*

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

d) *GUANTI, OMBRELLI E ACCESSORI*

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

Cap. 11. Prodotti delle industrie del legno

a) LEGNO COMUNE

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

b) COMPENSATI

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

c) MOBILI E INFISSI

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

d) CARRI DA STRADA

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

e) LAVORI IN SUGHERO

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

Cap. 12. Prodotti delle industrie della carta, poligrafiche e fotofonocinematografiche

a) CARTA E CARTONI

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

b) PRODOTTI TIPOGRAFICI

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

c) FONOGRAFI, APPARECCHI FOTOGRAFICI

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

Cap. 13. Prodotti delle industrie metallurgiche

a) GHISA, FERRI, ACCIAI, ECC.

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

b) ALLUMINIO E LE SUE LEGHE

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

c) RAME E LE SUE LEGHE

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

d) ARGENTO, ORO, PLATINO E ALTRI METALLI PREZIOSI

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

e) ALTRI METALLI

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

f) ROTTAMI DI METALLI VARI

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

Cap. 14. Prodotti delle industrie meccaniche

a) MACCHINE E APPARECCHI DIVERSI

Art. 1 – Mediazione

La provvigione per la mediazione nella compravendita di macchine e attrezzi rurali nuovi è del 2% del prezzo solo dal venditore.

La provvigione per la mediazione nella compravendita di macchine e attrezzi rurali usati è del 3% del prezzo dal venditore e dell'1% del prezzo dal compratore.

La provvigione per la mediazione nella compravendita di macchine industriali usate in genere è del 2% del prezzo per parte.

b) MEZZI DI TRASPORTO

Art. 1 – Mediazione

La provvigione per la mediazione nella compravendita di autovetture nuove è dell'1% del prezzo solo dal venditore.

La provvigione per la mediazione nella compravendita di automezzi nuovi per trasporto cose fino alla portata di 15 q è del 2% del prezzo solo dal venditore.

La provvigione per la mediazione nella compravendita di automezzi pesanti nuovi (oltre i 15 q) è dell'1% del prezzo solo dal venditore.

Cap. 15. Prodotti delle industrie della trasformazione dei minerali non metalliferi

a) PERLE, GEMME E PIETRE PREZIOSE, NATURALI E SINTETICHE

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

b) MARMO, PIETRE E ALABASTRO LAVORATO

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

c) CALCE, CEMENTI E GESSO

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

d) MATERIALE DA COSTRUZIONE

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

e) PORCELLANE, MAIOLICHE E TERRAGLIE

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

f) LAVORI DI VETRO E CRISTALLO

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

Cap. 16. Prodotti delle industrie chimiche

a) CONCIMI CHIMICI

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

b) ANTICRITTOGAMICI

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

c) SAPONI, GLICERINA, PROFUMERIA

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

d) PRODOTTI FARMACEUTICI

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

e) COLORI E VERNICI

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

f) MATERIE PLASTICHE

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

g) DERIVATI DALLA DISTILLAZIONE DEL PETROLIO E DEL CARBONE

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

h) GAS COMPRESSI, LIQUEFATTI E SCIOLTI IN BOMBOLE

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

Cap. 17. Prodotti delle industrie della gomma elastica

a) PNEUMATICI E ALTRI LAVORI

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

Cap. 18. Prodotti di industrie varie

a) LAMPADE E CAVI ELETTRICI

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

b) STRUMENTI MUSICALI

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

c) STRACCI

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

6.

CREDITO, ASSICURAZIONI, BORSE VALORI

Cap. 1. Usi bancari

Art. 1 – Termine usuale per il preavviso di recesso dal contratto per apertura di credito a tempo indeterminato

Nelle aperture di credito a tempo indeterminato e nelle operazioni bancarie regolate in conto corrente (artt. 1845 e 1855 c.c.) concluse con un cliente non consumatore, il recesso può essere esercitato col preavviso anche di un solo giorno, ferma restando la sospensione immediata dell'utilizzo del credito.

Art. 2 – Rinnovazione di precedente operazione cambiaria

Nella rinnovazione di una precedente operazione cambiaria, gli istituti e aziende di credito fanno figurare contabilmente due distinte operazioni: lo sconto del nuovo effetto e l'estinzione dell'effetto in scadenza.

Art. 3 – Fondi (o somme) a disposizione

Le espressioni "fondi a disposizione" o "somme a disposizione" stanno ad indicare somme tenute a disposizione di terzi e giacenti presso gli istituti o aziende di credito in attesa di ritiro da parte dei beneficiari. Dette somme sono infruttifere.

Art. 4 – Accredito in conto "salvo buon fine" - Significato bancario

L'importo degli assegni bancari, assegni circolari, vaglia e altri titoli similari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine e non è disponibile prima che l'istituto o azienda di credito ne abbia effettuato l'incasso.

La valuta applicata all'accREDITAMENTO determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al correntista alcun diritto circa la disponibilità dell'importo.

È tuttavia facoltà dell'istituto o azienda di credito di rendere disponibile l'importo anche prima di averne effettuato l'incasso. In caso di mancato incasso, l'istituto o azienda di credito spettano tutti i diritti e azioni compresi quelli di cui all'art. 1829 del c.c.

La pratica suddetta è seguita anche nel caso di effetti accreditati salvo buon fine.

Art. 5 – Operazioni di credito documentario (artt. 1527, 1530, c.c.)

Gli istituti o aziende di credito, nelle operazioni di credito documentario, si attengono, ai sensi degli artt. 1527 e 1530 c.c., alle "Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari" accertati dalla Camera di Commercio Internazionale.

Art. 6 – Pagamento del prezzo nella vendita contro documenti (art. 1528 c.c.)

Se nella vendita contro documenti il contratto non dispone circa il pagamento del prezzo e degli accessori, il pagamento stesso deve essere eseguito nel momento e nel luogo in cui avviene la consegna dei documenti indicati dall'art. 1527 del c.c.

Se il pagamento di cui sopra deve avvenire a mezzo di istituto o azienda di credito, i documenti devono essere presentati all'istituto o azienda di credito incaricato, durante l'orario di apertura degli sportelli.

Art. 7 – Pagamento diretto del compratore dopo il rifiuto opposto dagli istituti o aziende di credito, all'atto della presentazione dei documenti secondo le forme d'uso (art. 1530 c.c.)

Quando il rifiuto da parte di un istituto o azienda di credito al pagamento del prezzo contro documenti al presentatore degli stessi è fatto verbalmente, la prova del rifiuto è data dal verbale di offerta reale dei documenti stessi.

La prova può altresì essere fornita tramite messaggio elettronico sulle reti interbancarie, documentato per iscritto o su altro supporto durevole.

Art. 8 – Diminuzione del valore dei beni dati in garanzia (art. 1850 c.c.)

Il termine richiamato dall'art. 1850 del c.c. per il rilascio da parte del debitore del supplemento di garanzia è di giorni 5.

Cap. 2. Usi delle assicurazioni

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

Cap. 3. Usi delle borse valori

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

7.

ALTRI USI

Cap. 1. Prestazioni varie d'opera e di servizi

a) USI ALBERGHIERI

Art. 1 – Pasti non consumati nel periodo di pensione completa o di mezza pensione

Quando il cliente gode per un periodo più o meno lungo della “pensione completa”, o della “mezza pensione”, l'albergatore è tenuto a fornire al cliente, in luogo del pasto non consumato in albergo, un cestino contenente quanto necessario a un pasto, sempre che il cliente richieda della prestazione alternativa, entro la sera precedente il giorno della consumazione del pasto. I pasti non consumati in albergo danno comunque diritto ad un rimborso purché sia dato avviso entro le ore 9.

Art. 2 – Termine di rilascio delle stanze

Il rilascio della stanza, da parte del cliente, deve avvenire entro le ore 12 del giorno della partenza; nel caso di località di villeggiatura, tale rilascio deve avvenire entro le ore 10 di detto giorno.

Il mancato rispetto del termine dà diritto all'albergatore del prezzo della stanza.

Art. 3 – Validità della prenotazione

La prenotazione è valida solo se confermata dall'albergatore, cui è stata data la facoltà di accettare l'impegno dietro versamento di caparra.

Art. 4 – Prenotazione

Il cliente che prenota camere si impegna ad occuparle alla data convenuta e comunque a pagarle da tale data.

La prenotazione con caparra è valida fin alle ore 10 del giorno successivo a quello stabilito. La prenotazione non garantita da caparra è valida fino alle ore 18 del giorno stabilito salvo avviso di arrivo ad ora successiva.

Con la prenotazione si intende assicurare al cliente il vitto e l'alloggio nell'albergo presso il quale la prenotazione avviene. Particolari trattamenti dovranno essere specificati dal cliente e accettati dall'albergatore.

Art. 5 – Pensione completa e mezza pensione

Con il termine “pensione completa” si intende l'alloggio e la somministrazione della prima colazione, della seconda colazione (pranzo) e del pranzo serale (cena). Con il termine “mezza pensione” si intende l'alloggio e la somministrazione della prima colazione e di un pasto. Le bevande sono escluse. Il cliente, salvo diverso accordo con l'albergatore, non può consumare ai pasti bevande diverse da quelle somministrate dall'albergatore medesimo. Il cliente non può consumare ai pasti bevande proprie e comunque diverse da quelle somministrate dall'albergatore, salvo diverso accordo con lo stesso. In tal caso l'albergatore può addebitare il costo del servizio.

Art. 6 – Orario pasti

I clienti hanno l'obbligo di rispettare gli orari dei pasti secondo quanto stabilito dalla Direzione dell'albergo che ha la facoltà di non somministrare pasti fuori orario.

Art. 7 – Partenze anticipate

Il cliente che receda in anticipo dalla permanenza pattuita in albergo dovrà pagare all'albergatore la tariffa della camera (al netto dei pasti non consumati) per tutto il periodo precisato nella prenotazione.

Art. 8 – Ritardata occupazione della camera

La ritardata occupazione della camera non dà diritto al cliente di protrarre la permanenza oltre il giorno stabilito.

Art. 9 – Divieto di utilizzo di apparecchi produttori di calore

È fatto divieto al cliente di usare in camera fornelli per prepararsi cibo o bevande, ferri da stiro e ogni altro apparecchio elettrico o produttore di calore tranne gli apparecchi di ordinaria *toilette*.

Art. 10 – Animali

È vietato portare animali in albergo, salvo autorizzazione dell'albergatore e purché non arrechino molestia agli altri clienti. L'animale ammesso potrà avvalersi della sola camera del cliente con proibizione di circolare o sostare nelle sale dei locali comuni e nella sala da pranzo. Per l'ammissione di animali nelle camere dei clienti il proprietario dell'albergo può richiedere un'indennità. Restano a carico dei clienti i danni o deterioramenti che derivassero dalla presenza di animali in albergo.

b) USI NELLE AGENZIE DI VIAGGIO

Art. 1 – Servizi di agenzia

L'agenzia di viaggi si riserva di richiedere al cliente un corrispettivo per l'effettuazione dei servizi di prenotazione aerea, prenotazione traghetti, prenotazione viaggi, vacanze, soggiorni da catalogo, prenotazione alberghiera, visti per passaporti, tassa consolare ed eventuali spese di corriere.

Tale corrispettivo deve essere versato indipendentemente dall'esito del servizio.

In caso di richiesta di annullamento delle prenotazioni effettuate dall'agenzia, il cliente, oltre alle penali previste dal contratto dovrà corrispondere anche il relativo contributo spese.

Cap. 2. Usi marittimi

a) SBARCO E IMBARCO DELLE MERCI

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

b) STALLIE E CONTROSTALLIE

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

c) PORTI DI ORMEGGIO

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

d) CALI

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

e) NOLI

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

f) CLAUSOLE SPECIALI

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

Cap. 3. Usi nei trasporti terrestri

Art. 1 – Assicurazione

Lo spedizioniere e il vettore non sono tenuti ad assicurare le merci loro affidate senza esplicito ordine dell'interessato, ferma restando la responsabilità ex-art. 1693 c.c.

Art. 2 – Bollettino di consegna

Il bollettino di consegna o altro documento equipollente, ossia quel documento che accompagna la merce, purché presentato assieme alla merce, vale anche quale documento di trasporto oltre che di ricevuta liberatoria, quando sia stato sottoscritto dal destinatario o dal suo rappresentante, senza riserve.

Art. 3 – Carico e scarico carichi completi

Il carico e lo scarico delle merci dai veicoli con "carico completo" è di spettanza del mittente e rispettivamente del destinatario.

Art. 4 – Consegna della merce con autoveicolo

La consegna della merce con autoveicolo da parte del vettore, si intende effettuata per i carichi completi a bordo dell'autoveicolo e per il collettame a pianoterra del locale del destinatario, sempreché agevolmente accessibile al vettore.

Art. 5 – Imballaggio

L'imballaggio delle merci è di spettanza del mittente.

L'imballaggio deve essere confezionato in relazione alla natura delle merci, in modo da garantirne il trasporto senza danno.

Art. 6 – Offerta per "carico completo"

La richiesta, anche verbale, di un automezzo per "carico completo" si inten-

de ragguagliata alla portata del veicolo, anche se questa non sia stata completamente utilizzata.

Art. 7 – Riserve alla consegna

Per i trasporti con autoveicoli le eventuali riserve sulle merci consegnate vengono annotate sul bollettino di consegna o sulla lettera di vettura emessa dal vettore, nel momento del ricevimento.

Art. 8 – Assegno

Per assegno si intende quell'importo che il destinatario deve corrispondere al vettore prima del ritiro delle merci, senza pregiudizio tuttavia delle riserve che il destinatario possa sollevare in occasione del ritiro della merce stessa. Quando l'assegno è limitato al prezzo o al valore della merce (escluso il trasporto), si usa dire "franco contro".

Art. 9 – Carico completo

Si intende la spedizione di merci caricate su di un veicolo per la sua portata o capienza (volume).

Art. 10 – Collettame

Si intende la spedizione di merci che non implichi la disponibilità del mezzo da parte del committente.

Art. 11 – Franco fabbrica o stabilimento o ciglio veicolo e franco partenza

Quando viene pattuito un trasporto "franco fabbrica o stabilimento" o "ciglio veicolo", la spesa del carico non grava sul trasportatore.

Quando il trasporto è pattuito "franco partenza" sono a carico del mittente tutte le spese occorrenti fino alla consegna dei documenti di spedizione al vettore, comprese quelle di carico.

Art. 12 – Franco destino

Sono comprese tutte le spese di trasporto fino alla località di destino, esclusa ogni altra prestazione (scarico), salvo il caso di collettame che viene consegnato al destinatario al piano terra.

Art. 13 – Franco domicilio

Nei trasporti interni, nel termine "franco domicilio", sono comprese le spese fino al carico delle merci sul mezzo di trasporto, il costo del trasporto e lo scarico nei locali di abitazione del destinatario.

Art. 14 – Franco sdoganato

Nel termine "franco sdoganato" sono comprese tutte le spese fino alla consegna delle merci nella stazione ferroviaria di arrivo o magazzino del vettore.

Art. 15 – Franco domicilio sdoganato

Nel termine "franco domicilio sdoganato" sono comprese tutte le spese fi-

no alla consegna delle merci nel domicilio del destinatario.

Art. 16 – Nolo di trasporto

Il nolo del trasporto è pattuito:

- a. a chilometro;
- b. a quintale;
- c. a quintale chilometro;
- d. a metro cubo chilometro (per merci alla rinfusa);
- e. a *forfait*.

Art. 17 – Spesa anticipata

Si intende qualsiasi spesa anticipata dallo spedizioniere o vettore per l'esecuzione del contratto di trasporto.

Art. 18 – Spedizione "groupage"

Si intende la spedizione organizzata da uno spedizioniere e diretta ad uno spedizioniere, comprendente merci varie, aventi più mittenti o destinatari.

Cap. 4. Usi nei trasporti aerei

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

Cap. 5. Usi nella cinematografia

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

Cap. 6. Locazione finanziaria mobiliare (*leasing*)

Art. 1 – Definizione

Per operazioni di locazione finanziaria mobiliare, che normalmente si stipulano per scrittura privata, si intendono le operazioni di locazione di beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, acquistati o fatti costruire dalla società di locazione finanziaria (concedente), su scelta e indicazione dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, e con facoltà per quest'ultimo di divenire proprietario dei beni stessi, al termine del rapporto, dietro versamento di un prezzo prestabilito.

Art. 2 – Scelta del fornitore

L'utilizzatore sceglie il fornitore del bene e concorda preventivamente con lui il tipo del bene, le relative caratteristiche tecniche e di funzionamento, il prezzo, nonché i tempi e le modalità di consegna. L'utilizzatore assume tutti i rischi relativi al bene e alla scelta del fornitore compresi anche quelli inerenti l'inadempimento (totale o parziale) o il ritardo del fornitore nella consegna del bene, l'esistenza di vizi o difetti palesi o occulti.

Art. 3 – Ordinazione del bene

Il concedente ordina il bene al fornitore prescelto dall'utilizzatore, secondo le condizioni e modalità preventivamente approvate da quest'ultimo.

L'utilizzatore assume ogni rischio connesso con il bene, dal momento in cui il concedente ne diviene il proprietario.

Art. 4 – Consegna

La consegna del bene, effettuata direttamente dal fornitore all'utilizzatore, risulta da apposita attestazione sottoscritta, almeno dall'utilizzatore.

Art. 5 – Legittimazione attiva dell'utilizzatore

Il concedente, nell'ordinare il bene, pattuisce con il fornitore che le garanzie, che gli spettano quale acquirente del bene e anche in conseguenza della vendita, siano operanti anche a favore dell'utilizzatore che, pertanto, potrà farle valere direttamente contro il fornitore.

Art. 6 – Corrispettivo

L'utilizzatore versa al concedente il corrispettivo, a scadenze periodiche.

Nel corso del rapporto il versamento del corrispettivo non può essere sospeso per nessun motivo, anche inerente contestazioni sul bene o il verificarsi di eventi concernenti lo stesso.

Art. 7 – Utilizzazione del bene

L'utilizzatore, per tutta la durata del contratto di locazione finanziaria:

- a. provvede a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria del bene;
- b. assume tutti i rischi di deterioramento e/o danneggiamento e/o perdita totale o parziale del bene;
- c. è tenuto a far riconoscere e rispettare in ogni occasione e a proprie spese il diritto di proprietà del concedente sul bene;
- d. non può cedere in uso il bene o farne oggetto di atti di disposizione di qualsiasi specie, né può cedere il contratto di locazione finanziaria o i diritti anche parziali da esso derivanti;
- e. provvede a propria cura e spese a tutti gli adempimenti relativi al bene e al suo utilizzo;
- f. è tenuto a non modificare l'utilizzazione e l'ubicazione del bene salvo il consenso del concedente ;

L'utilizzatore deve apporre e mantenere sul bene, quando è possibile, una targa attestante che il bene è di proprietà del concedente e che è utilizzato in forza di un contratto di locazione finanziaria.

Art. 8 – Assicurazione

Per tutta la durata del contratto di locazione finanziaria il bene è assicurato, a spese dell'utilizzatore, contro i rischi di responsabilità civile e di perimento totale o parziale del bene, derivanti da qualsiasi evento assicurabile. Le relative polizze sono stipulate dal concedente o dall'utilizzatore; in tale ultimo caso contengono apposite clausole di vincolo in favore del concedente.

Art. 9 – Perdita parziale o totale del bene

In caso di perdita parziale o danneggiamento del bene, l'utilizzatore provvede a propria cura e spese alla sua rimessa in efficienza.

In caso di perdita parziale o danneggiamento del bene, l'utilizzatore indenizza il concedente, indipendentemente dalla copertura assicurativa.

In entrambi i casi sono di competenza dell'utilizzatore le somme che eventualmente verranno versate dalla compagnia assicuratrice o da terzi a titolo di risarcimento.

Art. 10 – Risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore

Il mancato o ritardato adempimento, anche parziale, delle obbligazioni a carico dell'utilizzatore dà facoltà al concedente, nei casi specificamente previsti dal contratto, di invocare la risoluzione del contratto medesimo.

L'utilizzatore, in tal caso, restituisce, a propria cura e spese, il bene al concedente, cui, salvo la richiesta di eventuali danni, sono dovuti tutti i ratei di corrispettivi maturati e rimasti insoluti.

Art. 11 – Facoltà di scelta dell'utilizzatore al termine del rapporto

Alla scadenza del contratto, ove non ve ne sia convenuto il rinnovo, l'utilizzatore ha la facoltà di:

- a. acquisire il bene previo versamento del prezzo prestabilito;
- b. restituire il bene al concedente, con preavviso al medesimo.

Cap. 7. Scambio di manodopera tra piccoli imprenditori agricoli

Art. 1 – Definizione

È in uso lo scambio di manodopera tra i piccoli imprenditori agricoli, sia coltivatori diretti che imprenditori che svolgono l'attività agricola anche in via accessoria purché non occasionale e non finalizzata al mero autoconsumo.

Lo scambio si effettua in tutta la provincia, nell'attività agricola e in quelle ad essa connesse, personalmente tra gli stessi imprenditori anche a mezzo dei loro familiari o dipendenti.

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE PERCENTUALI DI MEDIAZIONE

COMPRAVENDITA DI IMMOBILI (fabbricati, terreni e aree fabbricabili)

2% del prezzo per parte

(Nella permuta la mediazione si calcola solo sull'ente di maggior valore)

CESSIONE AZIENDE COMMERCIALI E INDUSTRIALI

2% del prezzo per parte

AFFITTANZE:

- a. fondi rustici
3% sul canone di un anno per parte
- b. locali uso abitazione
Un dodicesimo sul canone annuo per parte
- c. locali ad uso aziende commerciali, industriali, artigiane, ecc.
Un dodicesimo sul canone annuo per parte

MACCHINE RURALI E ATTREZZI RURALI

- a. nuovi
2% del prezzo solo dal venditore
- b. usati
3% del prezzo dal venditore
1% del prezzo dal compratore

MACCHINE INDUSTRIALI USATE IN GENERE

2% del prezzo per parte

AUTOMEZZI

- a. autovetture nuove
1% del prezzo solo da venditore
- b. automezzi nuovi per trasporto cose fino alla portata di 15 q
2% del prezzo solo dal venditore
- c. automezzi pesanti nuovi (oltre 15 q)
1% del prezzo solo da venditore

BURRO E FORMAGGI

1% del prezzo per parte

PAGLIA E FIENO

0,10 euro al q per parte

PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI E UVA DA TAVOLA

- a. da produttore a commerciante
0,008 euro al kg per parte
- b. da commerciante o consorzio a commerciante
0,008 euro al kg per parte
- c. vendita all'estero
3% della fattura solo da venditore

FARINE E CRUSCHE

0,05 € al q per parte

CEREALI E LEGUMI SECCHI

1% del prezzo per parte

UVE E GRASPATI

1,50% del prezzo dal venditore
0,50% del prezzo dal compratore

MOSTO MUTO E MOSTO CONCENTRATO

1% del prezzo dal venditore
0,50% del prezzo dal compratore

VINO

- a. per contrattazioni ordinarie di vini comuni
1% del prezzo da venditore
0,50 del prezzo dal compratore
- b. per contrattazioni ordinarie di vini d.o.c.
1% del prezzo dal venditore
0,50 del prezzo dal compratore
 - (per contrattazioni con prestazione di assistenza e sorveglianza nella consegna della merce, la mediazione è congruamente aumentata a carico di chi richiede la prestazione)
 - (per grosse partite la provvigione è congruamente diminuita)

ACQUAVITE E SPIRITI

1,50 % del prezzo per parte

LEGNA DA ARDERE E LEGNAME DA OPERA IN GENERE

2% del prezzo solo dal mandante

BESTIAME VIVO E MORTO IN GENERE

1% del prezzo per parte

INDICE ANALITICO

A			
abete	62, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71		
abete bianco	62		
abete rosso	64, 69		
acacia	56, 70		
acero	70		
affitto	33, 36		
agenzia di viaggi	95		
aglio	49		
agnelli	41, 47		
agnelloni	41		
albergatore	94, 95		
alberi fruttiferi	56		
alburno	70		
allevamento	38		
alloggio	33, 94		
alloro	49		
animali	38, 40, 45, 46, 48, 95		
annerimento	66, 69		
antenne	64		
archi	72		
ariete	39		
aromi	49		
asina	39, 40		
asino	39		
asma essenziale	44		
assegni bancari	90		
assegni circolari	90		
assortimento primo netto	65		
atri	32		
avezzo	62		
		azione estimatoria	42, 44, 45, 48
		azione redibitoria	42, 44, 45
		B	
		balioti	41
		balordone	44
		bancale	71, 74
		bancali	74, 77
		bardotti	39
		battel	44
		battilingua	44
		battiscopa	77
		battuta	58
		becchi	41
		becco	39
		bestiame	27, 38, 41, 48
		betulla	56, 70
		biancheria	33
		binderi	75
		biraci	41
		bollatura	60
		bolsaggine	44
		bolsedine	44
		bordature	75
		bordi	71, 72, 73, 75
		bore	62
		borse di resina	66, 68
		bottolame	62, 63, 67
		bottoli	63
		bovini	40, 43, 44, 46, 47
		brioche	79

Raccolta provinciale degli usi

brucellosi	45	conicità	63, 67, 69
bugnati	76	cono di gelato	79
buoi	39, 41	consegna	42, 45, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 58, 59, 61, 62, 82, 83, 90, 96, 97, 98, 99
burro	79		
C		consegna frazionata	55
calibratura	77	conto commissione	54
campione	79, 80, 81	contraccolpo	44
cancheri	41	contratti a partita	53
canone	33, 36	controplaccati	58
caparra	42, 52, 82, 94	copertine	77
capostorno	44	cordonate	74
capra	39	corone	73
capre sterili	41	cortame	58, 65, 67
capretti	41, 47	corteccia	58, 62, 64, 70
caprini	47	cortile	32
carciofi	49	coste	71, 72, 73, 75, 77
carico completo	96	cozzare	44, 48
carpini	56	credito	90, 91
casdami di segheria	56	croissant	79
castagno	56, 70	crusche	78
castrati	41	cubetti	72, 73
catene	64	cucina	32
cavalla	39, 40	curvatura	63
cavalli	39, 41		
cecità lunatica	44	D	
cellulosa	62	decantazione	80
cercen	64	diraspato	50
cerchi	73	disdetta	32, 33
Ceriola	52	distillazione	51, 80
cessioni bancabili	62		
chiusura	44	E	
ciglio veicolo	97	enfisema polmonare	44
ciliegie	53	epilessia	44
ciliegio	70	equini	44, 47
cipollatura	63, 66, 70		
cippato	58	F	
cirmo	62	faccia	58, 66, 68, 75, 76, 78
cirmolo	62, 69	faesite	59
cocciniglia San Josè	53	faggio	56, 70
collettame	96, 97	farine	78
compensati	58	fasciname	56, 57
complanarità	78	feccia grossa	50
conastro	66		
concedente	98, 99, 100		
conduttore	32		

Raccolta provinciale degli usi

fecondazione	42, 43	grado zuccherino	50
fenditure	65, 66, 69, 70	graspato	50, 52
fermentazione	50, 80	gravidanza	42, 44
fianco	74, 75		
fiato grosso	44		
finitura	77	I	
flussione lunatica	44	iastre	41
flussione periodica	44	idrocefalo cronico	44
focolari	32	illuminazione	32
fondi a disposizione	90	imballaggio	55, 62, 71, 73, 96
fondi rustici	36	imballo	82
formaggi	79	impiallaccature	59
fornitore	98, 99	ingrasso	38, 41
fragole	56		
franco arrivo	51, 52, 81, 83		
franco contro	97	K	
franco deposito	60	krapfen	79
franco destino	59, 60		
franco di mediazione	48		
franco domicilio	97	L	
franco fabbrica o stabilimento	97	lamponi	56
franco magazzino	60	lana	38
franco partenza	51, 52, 81, 82, 83, 97	larice	56, 64, 68, 69
franco sdoganato	97	lassi	77
franco stabilimento	60	lastre	77
franco stazione destino	60	lastrificazione	71
franco stazione partenza	55	latifoglie	70
franco strada camionabile	60	lattazione	40
franco vagone stazione di carico	60	latte	38, 40
frassino	56, 70	lattonzoli	41
		lavorati	77, 84
G		legati	66, 68, 74
garanzia	42, 43, 45, 48, 51, 61, 67, 81, 91	legna da ardere	56, 57, 58
garollato	50	legna dolce	56
gelateria	79	legna dura	56
gelato da passeggio	79	legna fresca	57
gelso	56	legname allo	
giovenca	39	stato rotondo	58, 62
giunto	74, 75	legname da cartiera	58, 62, 64
gocciolatoio	77	legname da travatura	62
gradazione	49, 50, 52, 80, 81	legname rotondo	58, 61, 63
gradi Beaumè/quintale	50	legname segato	58, 59, 61, 65
gradi Brix	50	legna soffocata	57
gradini	77	legumi	49
		lettera di vettura	97
		lingua serpentina	44
		liquidazione	54

listelli	65, 68	mosto	50, 52
locatore	32, 33	mosto muto	50
locazione	32, 33, 98, 99	muli	39, 41
longari	64	murature	77
luce	33		

M	
macellazione	41, 46, 47, 48
macello	46, 47, 48
magroni	41
maialini da latte	41
mal della luna	44
mal del tiro	44
Malligand	80
mame	49
manodopera	100
manutenzione	32, 99
manza	39
manzetta	39
manzi	39, 41
marcatura	60
marcio	57, 63, 64, 66, 67, 69
marcio tenero	57
masonite	59
massa sterica	57, 70
mediatore	26, 42, 48, 55, 57, 71, 83
mediazione	32, 33, 36, 48, 49, 52, 55, 56, 78, 79, 83, 86
mele	53
melo	70
messaggio elettronico	91
metro stero	56, 57, 58, 64, 67, 68, 70, 71
mezza pensione	94
mezzi morali	65
midollo	66
mirtilli	56
monta	43
montone	39
morali	65, 68
mordere	44, 48
more	56
mosaici	73
mostimetro Babo	50

N	
ninfomania	44
noce	70
nolo	82, 98
numerazione a colore	60
nylon termoretraibile	71, 74

O	
obliterazione	44
oftalmite periodica	44
olivo	70
olmo	56, 70
ombrosità	44
ontani	56
ontano	70
ovini	47

P	
paleria minuta	64
paniforti	58
pariana	46, 47
parquets	58
passaporti	95
pasta	79
pasticceria	79
pasticcino fresco	79
pasticcino lievitato	79
paura	44
pavimentazioni	75, 76
peccio	62
pecora	39, 40
pensione completa	94
pere	53
perforatura da insetti	63
perline	58
pesa pubblica	51, 58
pesatura	47, 51, 82
peso e paga	55
peso morto	46, 47

Raccolta provinciale degli usi

peso vivo	46	reticello	46, 47
pezzame	65, 67	reti interbancarie	91
pezzatura	72	ribes	56
pialla	67	rifrattometro	50
piani di sfaldamento	77	riproduzione	38, 39
piastrelle	71, 72, 77	riscaldamento	32, 33
pigione	32	robinia	56
pino	56, 62, 64, 69	robinio	70
pino cembro	62	rosato	66
pino mugo	56	rosatura	63, 66, 69
pino nero	62	rosmarino	49
pino silvestre	62	rotabili	39
pioppi	56	rozzi	41
pioppo	70		
pomo	44		
porzionatore	79	S	
posa	77, 78	salici	56
posto macchina	33	salto	43
prenotazione	94, 95	salvia	49
prezzemolo	49	San Martino	52
prima colazione	94	scalciar	44
primipare	44	scale	32
prismati	65	scalini	77
prismato	67	scalzar	44
prova	38, 42, 45, 91	scannature	47
provvigione	26, 27, 32, 33, 36, 48, 49, 52, 55, 56, 57, 71, 78, 79, 83, 86	scarti	58, 62, 64
		scavezzi	41
prugne	53	scortecciatura	64
puledra	39	screpolature longitudinali	63
punte	62, 64	scrofa	39
puntelli	64	scuei	41
		seconda colazione	94
Q		segagione	74
querce	56	segatura	58
quercia	70	semilavorati	65
		sfaldatura	77
R		smadreggiare	44
ramaglie	56	smollerli	76
rapanelli	49	smusso	66, 67, 68, 69, 70
raspo	50	sobbollita	57
redesin	46, 47	soglie	77
redo	39	somme a disposizione	90
remi	64	sopranna	39
		sottomisure	62, 63, 65, 67
		sottopelli	65, 68
		spaccature	65, 66, 70
		spatola	79

spedizione	55, 59, 81, 97, 98	U	
spedizioniere	96, 98	uso bastimento	58
spessorizzazione	77	Uso Fiume	69, 70
squadatura	69	Uso Trieste	69
squarti	56, 57, 64	utilizzatore	98, 99, 100
stagionatura	65, 69	uva mercantile	49, 55
stallone	39	uva pigiata	50
stangame	62, 64	uve	49, 50, 51, 52, 55
stanza	94		
stenosi	44	V	
stufe	32	vacca	39
suini	47	vacca torizza	44
susine	53	vacche	39, 41
sventature	65	vacche asciutte	40
		vacche false	40
T		vacche fresche	40
tarizzo	63	vacche giuste	40
tarlo	66, 69, 70	vaglia	90
tasti	62, 64	vendemmia	49, 51
tavolame	65, 67, 68, 69, 70	vendita a partita	53
termosifone	32	vendita sulla fiducia	54
testa	46, 47, 49, 74, 75	vendite a peso	46, 53, 54
teste	72, 73, 76	vendite a quantitativo	
tic	44	indicato	53, 54
ticchio dappoggio	44	verri	41
ticchiolatura	53	verro	39
ticchio volante	44	vertigine cerebrale	44
tigli	56	vettore	59, 60, 96, 97, 98
tiglio	70	villeggiatura	33, 94
tiro in aria	44	vinacciolo	50
tombante	65, 67, 68, 69	vinificazione	49
tondame	60, 61, 63	vista fattura	62
tondelli	56, 57, 64	vitelli da latte	41
tondino	58	vitelli slattati	41
toppi da sega	62	vitelloni	41
Torbolino	80	vizio	44, 45, 46, 48
torelli	41	vizi occulti	42
torello	39		
toro	39	Z	
traffico	72, 73	zampar	44
travaso	80	zaveri	41
travi segati	65		
tronchi da sega	63		
truciolari	58		
tuberculina	45		
tubercolosi bovina	45		

Raccolta provinciale degli usi - 2009

Finito di stampare
nel mese di giugno 2009